



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Annotazioni su giurisprudenza costituzionale di interesse regionale

Gennaio /Marzo 2011

A cura dell'Area Assistenza Commissioni del Consiglio regionale della Calabria

coordinamento

Pietro Aurelio MODAFFERI

elaborazione testi

*Valeria CARÈ
Eliana ROMEO*

collaborazione

*Giuseppe Massimiliano ALTOMONTE
Domenica COLLA
Roberta DONATO
Giuseppina FEI
Vincenzo FERA
Caterina Tiziana ROMEO*

Reggio Calabria, 15 aprile 2011



*Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni*

Presentazione

Dopo la riforma del titolo V della Costituzione, il numero delle pronunce della Corte Costituzionale in materia di ripartizione delle competenze fra Stato e Regioni è aumentato in maniera esponenziale.

Ancora oggi, nonostante siano trascorsi dieci anni dall'entrata in vigore della riforma, la Corte Costituzionale è chiamata a svolgere un compito di fondamentale importanza nell'interpretare le norme costituzionali in materia di competenza fra Stato e Regioni, in particolar modo con riferimento ad alcune materie cosiddette trasversali (quali la tutela della concorrenza, l'ordinamento civile, l'ambiente, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale), nelle quali il perseguimento di un interesse di rilevanza nazionale si sovrappone agli interessi che la Costituzione affida al legislatore regionale e la ripartizione delle competenze non può prescindere dall'applicazione dei principi di sussidiarietà e di leale cooperazione.

Il presente lavoro si propone, senza alcuna pretesa di esaustività, di offrire un quadro sintetico di alcune significative sentenze della Corte Costituzionale, emanate nel primo trimestre del 2011, che presentano profili di interesse regionale.



*Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni*

In ragione della eterogeneità delle materie oggetto delle pronunce esaminate e al fine di rendere più agevole la loro consultazione, si è ritenuto opportuno inserire, già all'interno dell'indice, le massime tratte dalle sentenze esaminate.

A seguire, per ciascuna sentenza, è stata elaborata una scheda di sintesi, che individua le materie interessate e le norme impugnate, riportando le decisioni della Corte e le relative motivazioni.

In appendice, infine, sono inserite le schede di sintesi ed il testo integrale di due recenti sentenze della Corte Costituzionale che riguardano direttamente la nostra Regione, avendo ad oggetto, rispettivamente, l'atto denominato dalla stessa sentenza L.r. Calabria n. 5/2010 e la L. r. Calabria n. 8/2010.

Reggio Calabria, 15/04/2011



Indice e massime delle sentenze

Sentenza Corte Costituzionale: n.7/2011pag. 8

-“Finanza di progetto: lo studio di fattibilità costituisce parte integrante della fase dell’evidenza pubblica e la sua disciplina rientra nella materia di competenza esclusiva statale della tutela della concorrenza”

-“E’illegitima la norma regionale che, pur ricalcando pedissequamente il contenuto di un contratto collettivo nazionale di lavoro (c.c.n.l.) fissa in maniera definitiva una fonte necessariamente fluida e mutevole, qual è la contrattazione collettiva”

-“Quando è riscontrabile una riserva integrale di posti al personale interno, deve ritenersi violata quella natura aperta della procedura che costituisce elemento essenziale del concorso pubblico”

-“Il principio di accesso ai pubblici uffici mediante concorso deve ritenersi operante anche per le progressioni di carriera”

-“Per gli incarichi di collaborazione con organi elettivi e politici richiedenti un particolare rapporto di fiducia con il personale scelto, le Regioni possono derogare ai criteri previsti dalla legislazione statale prevedendo, in alternativa, altri criteri di valutazione ugualmente idonei a garantire la competenza e la professionalità dei soggetti di cui si avvale e purché non ne sia prevista la successiva stabilizzazione”

Sentenza Corte Costituzionale: n. 8/2011.....pag.14

-“Illegittima la norma che attribuisce alla Regione il potere di prevedere l’introduzione di farmaci anche al di fuori delle indicazioni registrate nell’autorizzazione all’immissione in commercio”

-“Non lede alcuna competenza statale la norma regionale che riconosce a tutti i cittadini appartenenti all’Unione Europea il diritto di fruire dei servizi pubblici e privati a parità di condizioni rispetto ai cittadini italiani”

-“Il legislatore regionale può legittimamente servirsi, ai fini dell’autonomo svolgimento delle proprie attribuzioni, di nozioni desumibili dal diritto comunitario”

-“Legittima la norma regionale che estende il suo ambito applicativo alle forme di convivenza, senza introdurre a riguardo alcuna disciplina di carattere sostanziale”

Sentenza Corte Costituzionale: n.33/2011.....pag.20

-“Le Regioni interessate devono esprimere parere obbligatorio ma non vincolante per la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari”

-“In mancanza del parere richiesto alla Conferenza Unificata, è legittima la decisione del Governo di assumere come parere le istanze regionali espresse, in modo irrituale, nella Conferenza Stato – Regioni”



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

-“Legittima la norma che devolve a un decreto interministeriale l’emanazione di norme di dettaglio relative a una materia già disciplinata in parte significativa dal legislatore statale”

-“Il coinvolgimento della Regione interessata si realizza adeguatamente attraverso l’intesa sulla certificazione del sito destinato alla localizzazione degli impianti nucleari e, dunque, nella fase successiva alla elaborazione dei criteri tecnici, purché questi non siano individuati in maniera così dettagliata da privare la Regione di ogni spazio di codeterminazione”

-“La circostanza che la legge delega imponga l’acquisizione del parere della Conferenza unificata sul testo dei decreti legislativi, non preclude ai decreti stessi di devolvere a fonti secondarie lo sviluppo delle norme primarie ivi contenute”

- “Legittima la norma statale che prevede un meccanismo di superamento del dissenso regionale nella materia dell’energia, per garantire l’attuazione della strategia energetica, evitando che si determini un insuperabile stallo nella sua realizzazione”

- “La Regione gode di una particolare posizione di autonomia, costituzionalmente protetta, che la distingue dagli enti locali, pertanto, deve escludersi che con l’espressione <<ente locale>> il legislatore si riferisca alla Regione”

-“Devono prevedersi meccanismi di leale collaborazione solo nel caso di concorrenza fra competenze nazionali e regionali, e non laddove sia possibile ravvisare la sicura prevalenza di una materia sull’altra”

- “La normativa concernente lo smantellamento di impianti nucleari, implicando prioritarie esigenze di tutela ambientale, ricade nella sfera di competenza esclusiva dello Stato e la prevalenza di tale materia su ogni altra esclude la necessità costituzionale di un coinvolgimento del sistema regionale”

-“È costituzionalmente legittima la disposizione che, pur richiedendo il raggiungimento dell’intesa con la Regione interessata, prevede un procedimento volto al superamento del dissenso regionale al fine di consentire allo Stato l’esercizio della propria competenza”

Sentenza Corte Costituzionale: n.35/2011.....pag.40

- “Illegittima la norma regionale che provvede ad attribuire al personale della polizia locale la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, in quanto invade una materia riservata alla legislazione esclusiva statale”

- “Invade la competenza esclusiva statale la norma regionale che prevede che possano essere raggiunte intese di collaborazione nell’attività di pubblica sicurezza tra le amministrazioni locali e che tali intese, se relative al personale avente la qualifica di agente di pubblica sicurezza in servizio armato, debbano essere comunicate al prefetto”

- “La creazione del numero unico di emergenza 112, a livello europeo, non esclude che siano previsti ulteriori numeri di emergenza nazionali”



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Sentenza Corte Costituzionale: n.36/2011.....pag. 45
-“Incostituzionali le modifiche delle circoscrizioni territoriali dei comuni effettuate dalle Regioni senza la preventiva consultazione delle popolazioni interessate”

Sentenza Corte Costituzionale: n. 40/2011.....pag.48
-“Le Regioni non possono escludere interi gruppi di persone dagli interventi di assistenza sociale, in quanto tale selezione viola il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.”

Sentenza Corte Costituzionale: n. 45/2011.....pag.51
-“Le Regioni non possono introdurre significative modifiche al sistema elettorale statale, senza la previa approvazione dello Statuto regionale”
-“Sono legittime le norme regionali contenenti modifiche di dettaglio alla disciplina statale in materia elettorale”

Sentenza Corte Costituzionale: n.67/2011.....pag.54
-“Sono consentite deroghe al parametro costituzionale del pubblico concorso solo qualora ricorrano esigenze particolari e sia adeguatamente garantita la professionalità dei prescelti –
-“Incostituzionale la norma della Basilicata in materia energetica che impone un irragionevole divieto al rilascio di autorizzazioni per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili superiori a determinate basse soglie di potenza, come pure un blocco per gli impianti eolici”
-“Illegittima la norma regionale che, individuando alcune aree territoriali interdette all’installazione di impianti eolici e fotovoltaici, prescinde dall’emanazione delle linee guida nazionali previste dalla normativa statale”
-“Incostituzionale la norma regionale in materia energetica che sottrae la tipologia degli impianti sotto soglia alla procedura obbligatoria di valutazione d’impatto ambientale, prevista dalla normativa statale”
-“Viola la competenza esclusiva statale in materia di ambiente la norma regionale che impone vincoli tassativi alla realizzazione di determinati impianti posti nei siti della Rete Natura 2000”

Sentenza Corte Costituzionale: n. 77/2011.....pag.60
-“I buoni pasto costituiscono una componente del trattamento economico spettante ai dipendenti della Regione, il cui rapporto di impiego è stato privatizzato; la disciplina di tale materia è riservata, pertanto, alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile”



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

-“Illegittime alcune norme della Legge Finanziaria Regionale Molise per l’anno 2010 in materia di sanità laddove si statuiva:

un’ampia proroga dei contratti di lavoro in essere con il personale precario; la possibilità di prorogare per il periodo corrispondente al Piano di rientro gli incarichi temporanei di direttore di unità operativa complessa già conferiti; la stipula di alcuni contratti di lavoro a tempo determinato; l’istituzione della figura professionale dell’informatore medicoscientifico aziendale”

-“Legittima la norma regionale che prevede un piano di riorganizzazione del personale coerente con il riassetto della rete ospedaliera e con il Piano di rientro”

Sentenza Corte Costituzionale: n. 94/2011.....pag.66

-“Non lede la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile la disposizione regionale che garantisce parità di accesso ai servizi pubblici e privati in attuazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di non discriminazione per motivi riconducibili all’orientamento sessuale o all’identità di genere”

-“Non lede la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile la disposizione regionale che senza disciplinare l’istituto della rappresentanza della persona ricoverata, riconosce la possibilità di utilizzarlo al fine di comunicare al paziente le informazioni relative al proprio stato di salute”

-“Legittima la norma della Regione che attribuisce ai suoi organi il compito di disporre l’applicazione di sanzioni nel caso di violazione degli obblighi di non discriminazione”

Appendice : Sentenze della Corte Costituzionale riguardanti la Regione Calabria

Sentenza Corte Costituzionale: n. 361/2010.....pag.69

-“I commissari *ad acta* non possono esercitare i poteri sostitutivi in via normativa, in quanto a livello regionale il potere legislativo spetta solo al Consiglio regionale”

Sentenza Corte Costituzionale: n. 361/2010 (testo integrale).....pag.73

Sentenza Corte Costituzionale: n.108/2011.....pag.78

“Sono illegittime le disposizioni regionali riguardanti:

- la stabilizzazione di lavoratori, comandati in nuovi Enti, anche se titolari di rapporti precari, in contrasto con il principio costituzionale del pubblico concorso;
- alcune modalità di stabilizzazione senza concorso di alcune categorie di lavoratori precari, in violazione del principio del pubblico concorso;
- la trasformazione dei contratti di lavoro part-time del personale ex LSU/LPU in rapporti di lavoro a tempo pieno;
- i procedimenti finalizzati alla progressione di carriera mediante selezione interna;



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

- la stabilizzazione senza concorso dei lavoratori socialmente utili già impiegati dalla Regione, senza la previsione di limiti percentuali al ricorso a tale tipo di assunzione;
- una modalità di progressione verticale nel sistema di classificazione basata sui risultati di un concorso già espletato;
- la stabilizzazione del personale comandato presso le Giunte regionali, senza limitazioni percentuali e senza predeterminazione dei requisiti attitudinali;
- lo scorrimento delle graduatorie del personale dichiarato idoneo sulla base di un concorso già espletato e non aperto al pubblico, per l'inserimento negli organici degli Enti regionali e pararegionali;
- un sostanziale ampliamento del numero dei destinatari di una precedente legge di stabilizzazione, consentendone l'assunzione in mancanza di pubblico concorso”.

Sentenza Corte Costituzionale: n.108/2011 (testo integrale).....pag.84



Sintesi delle sentenze

Sentenza Corte Costituzionale: n.7/2011

Materia: appalti pubblici; impiego pubblico

Norme impugnate: artt. 1 (c. 6), 4, 5, 6, 7, 8 e 28 (c.10) della L. r. Liguria 28/12/2009, n. 63, intitolata “Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010”

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.7/2011, ha dichiarato:

- 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, c. 6, della L.r. Liguria n. 63/2009 per violazione dell'art.117, c.2, lett. l Cost., nella parte in cui, autorizzando la presentazione di studi di “pre-fattibilità”, disciplinava la materia della finanza di progetto in modo parzialmente difforme rispetto a quanto disposto dall'art.153, c.19, del d.lgs. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”);
- 2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della L.r. Liguria n. 63/2009, nella parte in cui, riproducendo il contenuto di un contratto collettivo nazionale del lavoro (c.c.n.l.) in tema di “compenso per specifiche responsabilità”, fissava in maniera definitiva una fonte necessariamente fluida e mutevole, qual è la contrattazione collettiva, con conseguente lesione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile e della “riserva di contrattazione collettiva”;
- 3) l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della L.r. Liguria n. 63/2009, nella parte in cui, per la stabilizzazione del personale precario della Regione, bandiva concorsi pubblici integralmente riservati al personale interno, in contrasto con il principio di accesso ai pubblici uffici sancito agli artt. 51 e 97 Cost.;
- 4) l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della L.r. Liguria n. 63/2009, sollevata con riferimento all'art.117, c.2, lett. l e m, Cost.;
- 5) l'illegittimità costituzionale, per violazione del principio di accesso ai pubblici uffici mediante concorso di cui all'art. 97 Cost., dell'art. 6 della L.r. Liguria n. 63/2009 avente ad oggetto procedure selettive per il reinquadramento in qualifiche superiori, basate sui risultati di un concorso già espletato e non già sull'indizione di nuovi concorsi ad *hoc*, in cui i candidati vincitori sono riclassificati e le relative graduatorie sono utilizzabili per i successivi tre anni;
- 6) l'illegittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 della L.r. Liguria n. 63/2009: tali norme, prevedendo, rispettivamente, che il tempo delle trasferte fosse considerato come orario di lavoro (art.7) e l'introduzione di un'indennità di servizio a beneficio del personale in servizio presso la sede di Bruxelles (art.8), incidono su aspetti privatistici del contratto con la Regione, con lesione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile;
- 7) l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, c.10, della L.r. Liguria n. 63/2009 che, per l'esigenza degli uffici di segreteria politica della Giunta Regionale e del suo Presidente, individua alcuni criteri selettivi per l'assunzione del



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

personale di diretta collaborazione, in deroga alla legislazione statale. Tale norma è costituzionalmente legittima purché la Regione individui criteri di valutazione idonei a garantire la competenza e la professionalità dei soggetti di cui si avvale, senza prevederne la successiva stabilizzazione.

Norme della L.r. Liguria n. 63/2009 dichiarate incostituzionali:

- **Art. 1 (c.6)** << Modifiche alla L.r. Liguria 5/2008 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del d.lgs. 163/2006) e successive modificazioni e integrazioni >>;
- **Art. 4** << Compenso per specifiche responsabilità >>;
- **Art. 5** << Norme per la stabilizzazione del personale precario della Regione >>;
- **Art. 6** << Procedure selettive per la progressione verticale nel sistema di classificazione >>;
- **Art. 7** << Disposizione sulle trasferte >>;
- **Art. 8** << Personale in servizio presso la sede di Bruxelles >>.

Norme della L.r. Liguria n. 63/2009 dichiarate costituzionalmente legittime:

- **Art. 28 (c.10)** << Modifiche all'art. 5-bis della L. r. Liguria 38/1990 (Testo Unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e successive modificazioni e integrazioni >>.

Di seguito, si riportano le motivazioni della decisione in esame.

- 1) Il comma 6 dell'art. 1 della L. r. Liguria n. 63/2009 mediante l'introduzione dell'art. 27 bis, intitolato "Finanza di progetto", all'interno della L.r. Liguria n.5/2008, autorizza i soggetti privati che intendano promuovere interventi realizzabili con capitale privato, quand'anche non previsti negli strumenti di programmazione, a presentare uno studio di "pre-fattibilità", senza prevedere alcun diritto al compenso per la prestazione eseguita o alla realizzazione dell'intervento proposto, né alcun obbligo per l'amministrazione di provvedere su tali proposte.

Tale previsione contrasta con la disciplina prevista all'art.153, c.19 del d.lgs. 163/2006 ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") che consente ai soggetti in possesso di determinati requisiti di presentare, a mezzo di studi di fattibilità, proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

non presenti nella programmazione triennale ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione, e impone alle amministrazioni di valutare le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento.

Per i giudici costituzionali, lo studio di fattibilità, la cui presentazione ai sensi del comma 19 è parte integrante della fase dell'evidenza pubblica, costituisce, "in caso di valutazione positiva da parte dell'amministrazione della pubblica utilità dell'opera" e "al pari delle altre procedure per la realizzazione della finanza di progetto", "l'unica base della gara successiva e il solo termine di confronto delle eventuali altre offerte".

La norma regionale censurata, incidendo direttamente sulla materia di competenza esclusiva statale della tutela della concorrenza, è illegittima per violazione dell'art.117, c.2, lett. l, Cost.

- 2) L'art. 4 della L.r. Liguria n.63/2009 prevede la possibilità di corrispondere "il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità" – previsto dall'art. 17 (c. 2, lett. f) del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali del 1999 – alla generalità dei dipendenti di categoria B e C aventi la responsabilità del procedimento, e dispone che i criteri e le condizioni per l'erogazione del compenso siano definiti tenendo presenti le specifiche condizioni organizzative dell'ente, nell'ambito delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività previste dal predetto contratto collettivo e sulla base della contrattazione decentrata.

La norma, pur ricalcando pedissequamente il contenuto di un c.c.n.l., come osservato dalla Corte Costituzionale, "fissa in maniera definitiva una fonte necessariamente fluida e mutevole, qual è la contrattazione collettiva, determinando, per la sola Regione Liguria, l'ultrattività di tale regime, che peraltro è stato sopravanzato, a livello nazionale, da una nuova disciplina contrattuale più rigorosa". La norma in esame è, dunque, illegittima ai sensi dell'art.117, c.2, lett.l, Cost., poiché lesiva della competenza statale in materia di ordinamento civile e della c.d. riserva di contrattazione collettiva.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

- 3) L'art. 5 della L.r. Liguria n.63/2009 reintroduce l'istituto della stabilizzazione, ormai eliminato dall'ordinamento per effetto dell'art.17 (c.10) del d.l. 78/2009 convertito in L. 102/2009, prevedendo, per la copertura di posti vacanti nella dotazione in organico, concorsi pubblici integralmente riservati a personale regionale.

La Corte Costituzionale ravvisa che **quando è riscontrabile una riserva integrale di posti al personale interno, deve ritenersi violata quella natura "aperta" della procedura, che costituisce elemento essenziale del concorso pubblico.**

Ne consegue il contrasto non soltanto con l'art. 97 Cost. (principio di accesso ai pubblici uffici mediante concorso), come indicato dal ricorrente, ma altresì con l'art. 51 Cost. (principio di accesso ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza).

- 4) Il ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della L.r. Liguria n.63/2009 anche con riferimento all'asserita lesione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile e livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, c. 2, lett. l e m, Cost.).

La Corte Costituzionale ha, tuttavia, dichiarato tale censura inammissibile dal momento che nella deliberazione di impugnazione del Consiglio dei ministri non è fatto alcun cenno ai predetti parametri.

- 5) L'art. 6 della L.r. Liguria n. 63/2009 detta la disciplina delle procedure selettive per la progressione verticale nel sistema di classificazione.

La Corte, come già affermato in precedenti sentenze, ribadisce il principio in base al quale la progressione nei pubblici uffici deve avvenire necessariamente per concorso e previa rideterminazione della dotazione organica complessiva.

La norma censurata prevede una modalità di progressione verticale che si basa sui risultati di un concorso già espletato, piuttosto che sull'indizione di nuovi concorsi *ad hoc*, disponendo inoltre la riclassificazione dei candidati vincitori e la



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

possibilità di utilizzare le relative graduatorie per i successivi tre anni. **Tale articolo si pone, pertanto, in contrasto con il principio di accesso ai pubblici uffici mediante concorso, sancito dall'art. 97 Cost., che deve ritenersi operante anche per le progressioni di carriera.**

- 6) Gli artt. 7 e 8 della L.r. Liguria n 63/2009 recano, rispettivamente, disposizioni relative alle trasferte e al personale in servizio presso la sede di Bruxelles. Più precisamente, il primo prevede che per i dipendenti della Regione Liguria il tempo del viaggio nelle trasferte fosse considerato come orario di lavoro; il secondo introduce un'indennità di servizio di tredicimila euro lordi annui, a beneficio del personale impiegato presso la sede regionale di Bruxelles.

Per la Corte Costituzionale, tali norme dettano, in riferimento al personale contrattualizzato, una "disciplina eccentrica in materia, rispettivamente, di orario di lavoro e di trattamenti economici, incidendo su aspetti privatistici del contratto con la Regione". Ne consegue la lesione dell'art. 117 c. 2 lett. 1, Cost., che riserva alla competenza esclusiva statale l'ordinamento civile e, dunque, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile.

- 7) La questione relativa all'art. 28 (c. 10) della L.r. Liguria n.63/2009 è stata dichiarata dai giudici costituzionali non fondata.

La norma censurata sostituisce l'art. 5-bis della L.r. n.38/1990 ("Testo unico della norma in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari").

Ai sensi della nuova formulazione dell' articolo 5-bis, per l'esigenza degli uffici di segreteria politica della Giunta Regionale e del suo Presidente possono essere stipulati contratti a termine e instaurati rapporti di collaborazione, consulenza o di cui all'art. 409, n. 3, cod. proc. civ. (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato), anche in deroga agli artt. 7 e 36 del d.lgs. n. 165/2001, e all' art. 26, c.1 e 2, della L. r. Liguria n. 5/2008.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Per i giudici costituzionali, le norme regionali dirette a disciplinare la possibilità di ricorrere a contratti a tempo determinato per far fronte alle esigenze lavorative della Regione devono ritenersi inquadrabili nella materia dell'organizzazione degli uffici regionali, attribuita dall'art. 117, c. 4, Cost. alla competenza legislativa residuale delle Regioni stesse. La Corte Costituzionale ha, altresì, chiarito che **le Regioni possano derogare ai criteri statali di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 per gli incarichi di collaborazione con organi elettivi e politici richiedenti un particolare rapporto di fiducia con il personale scelto, prevedendo, in alternativa, altri criteri di valutazione ugualmente idonei a garantire la competenza e la professionalità dei soggetti di cui si avvale e purché non sia prevista la successiva stabilizzazione.** Per le descritte ragioni, l'art. 28, c.10, della legge in esame non contrasta con il dettato costituzionale.

➤ **Riferimenti:**

- **Sent. Corte Costituzionale n. 7/2011;**
- **L.r. Liguria n. 63/2009;**
- **L.r. Liguria n. 38/1990;**
- **Rassegna stampa: “Finanza di progetto: solo le opere di pubblica utilità sono proponibili”(fonte: Finanza Mercati del 06/01/2011); “Personale, no al fai-da-te” (fonte: www.impresasemplice.it del 06/01/2011); “Personale: Consulta boccia Regione Liguria” (fonte: www.entilocali.ilsole24ore.com del 06/01/2011).**



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Sentenza Corte Costituzionale: n. 8/2011

Materia: sanità pubblica; parità di accesso per tutti i cittadini europei ai servizi pubblici e privati

Norme impugnate: artt. 35, 48 (c. 1, 2, 3, 4) della L. r. Emilia Romagna 22/12/2009, n. 24, intitolata “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della L. r. 15/11/2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012”

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 8/2011, ha dichiarato:

- 1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 della L.r. Emilia Romagna n. 24/2009 per violazione dell’art.117, c.3, Cost., nella parte in cui attribuisce alla Regione il potere di prevedere, in sede di aggiornamento del Prontuario terapeutico regionale e avvalendosi della Commissione regionale del farmaco, l’uso di farmaci al di fuori delle indicazioni registrate nell’autorizzazione all’immissione in commercio;
- 2) l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 35 della L.r. Emilia Romagna n. 24/2009 in riferimento all’art.117, c.2, lett. m, Cost., per genericità nella formulazione della censura;
- 3) l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 48, c.1, della L.r. Emilia Romagna n. 24/2009, che, riconoscendo a tutti i cittadini appartenenti all’Unione Europea il diritto di accesso ai servizi a parità di condizioni rispetto ai cittadini italiani e con la corresponsione degli eventuali contributi da questi dovuti, non viola l’art. 117, c.2, lett. 1, Cost., ma si limita a richiamare l’obbligo del necessario rispetto del principio di uguaglianza e di non discriminazione tratti dalla Costituzione e dai Trattati europei;
- 4) l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 48, c.2, della L.r. Emilia Romagna n. 24/2009, sollevata in riferimento agli artt. 3, 117, c.2, lett.1, e c.5, Cost., in quanto il legislatore regionale, servendosi delle nozioni di “discriminazione diretta e indiretta” desumibili dal diritto comunitario ai fini dell’autonomo svolgimento delle attribuzioni regionali, non ha provveduto ad attuare atti comunitari e, dunque, non ha invaso alcuna competenza statale;
- 5) l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 48, c.3, della L.r. Emilia Romagna n. 24/2009, che, prevedendo che “i diritti generati dalla legislazione regionale nell’accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi” si applicano anche “alle forme di convivenza” si limita ad indicare l’ambito soggettivo di applicazione di tali diritti, senza introdurre alcuna disciplina sostanziale;
- 6) l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 48, c.4, della L.r. Emilia Romagna n. 24/2009, in riferimento all’art.117, c.2, lett. 1, Cost., in ragione della formulazione generica della censura, priva di una sufficiente e autonoma motivazione in ordine alla lesione del parametro costituzionale violato.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Norme della L.r. Emilia Romagna n. 24/2009 dichiarate incostituzionali:

- **Art. 35** << Modifiche alla L.r. Emilia Romagna 20/2006 (Legge finanziaria regionale, a norma dell'art. 40 della l.r. n.40/2001 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009) >>

Norme della L.r. Emilia Romagna n. 24/2009 dichiarate costituzionalmente legittime:

- **Art. 48 (c.1)** << Parità di accesso ai servizi >>
- **Art. 48 (c.2)** << Nozioni di discriminazione diretta ed indiretta >>
- **Art. 48 (c.3)** << Ambito applicativo dei diritti generati dalla legislazione regionale nell'accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi >>

Di seguito, si riportano le motivazioni della decisione in esame.

- 1) L'art. 35 della L.r. Emilia Romagna n. 24/2009, mediante l'introduzione del comma 3-*bis* all'interno dell'art. 36 della L. r. Emilia Romagna 20/2006, in tema di "strumenti per il contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera", stabilisce la possibilità per la Regione di prevedere, in sede di aggiornamento del Prontuario terapeutico regionale e avvalendosi della Commissione regionale del farmaco, "l'uso di farmaci al di fuori delle indicazioni registrate nell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), quando tale estensione consenta, a parità di efficacia e di sicurezza rispetto a farmaci già autorizzati, una significativa riduzione della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale e tuteli la libertà di scelta."

Per i giudici costituzionali, **la norma censurata contrasta palesemente con i principi fondamentali dettati dal legislatore statale riguardo alle modalità e alle procedure per l'uso dei farmaci c.d. "off label", ovvero non inclusi nel prontuario farmaceutico.**

In particolare, nelle ipotesi in cui le disposizioni statali circoscrivono il ricorso ai farmaci c.d. "off label" a condizioni eccezionali e ad ipotesi specificatamente individuate, tale norma introduceva una "disciplina generalizzata" che, rimettendo i criteri direttivi alla Commissione regionale del farmaco, eludeva il ruolo attribuito dalla legislazione statale all'Agenzia Italiana del Farmaco.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

La Corte Costituzionale ha, altresì, ribadito che competono allo Stato le responsabilità “attraverso gli organi tecnico-scientifici della sanità, con riguardo alla sperimentazione e alla certificazione d’efficacia, e di non nocività, delle sostanze farmaceutiche e del loro impiego terapeutico a tutela della salute pubblica”. Infine, la Corte ha escluso che un intervento sul merito delle scelte terapeutiche in relazione alla loro appropriatezza, possa nascere da valutazioni di pura discrezionalità politica dello stesso legislatore.

Per i descritti motivi, la Corte Costituzionale ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, con riferimento all’art.117, c.3, Cost. che riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di salute, in quanto materia di legislazione concorrente.

- 2) I giudici costituzionali hanno ritenuto inammissibile la censura dell’art. 35 della L.r. Emilia Romagna n. 24/2009, prospettata con riferimento all’art. 117, c.2, lett. m, Cost. (competenza esclusiva dello stato in materia di livelli essenziali delle prestazioni), per la sua formulazione generica.

Il ricorrente, infatti, ha omesso di indicare la disposizione statale contenuta nel D.P.C.M. 29 novembre 2001 (“Definizione dei livelli essenziali di assistenza”) con la quale la norma regionale risulterebbe in contrasto, limitandosi ad affermare che la norma impugnata “impatta negativamente sui L.E.A.” (Livelli Essenziali di Assistenza), determinando un’evidente disparità di trattamento tra gli assistiti soggetti alle sue disposizioni ed il resto dei fruitori del Servizio Sanitario Nazionale.

- 3) L’art. dell’art. 48, c.1, della L.r. Emilia Romagna n. 24/2009 “riconosce a tutti i cittadini di Stati appartenenti alla Unione europea il diritto di accedere alla fruizione dei servizi pubblici e privati in condizioni di parità di trattamento e senza discriminazione, diretta o indiretta, di razza, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali” e sancisce, altresì, che “l’accesso ai servizi avviene a parità di condizioni rispetto ai cittadini italiani e con la corresponsione degli eventuali contributi da questi dovuti”.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Secondo il ricorrente, la norma contrasterebbe con l'art.117, c.2, lett. 1, Cost., in quanto introdurrebbe un'ipotesi di obbligo legale a contrarre, incidendo, pertanto, sull'autonomia negoziale dei privati.

La Corte Costituzionale ha, invece, escluso che la disposizione in esame leda competenze statali, in quanto “si limita a richiamare l'obbligo del necessario rispetto del principio di eguaglianza e di non discriminazione” sancito nella Costituzione italiana e nei Trattati europei.

- 4) Ai sensi dell'art. 48, c. 2, della L.r. Emilia Romagna n. 24/2009, la Regione “assume le nozioni di discriminazione diretta ed indiretta previste dalle direttive del Consiglio dell'Unione europea 2000/43/CE (Direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), 2000/78/CE (Direttiva del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) e Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.”

La norma è stata impugnata sulla base di un presunto contrasto con i seguenti articoli costituzionali:

- l'art. 3 Cost., in quanto non competerebbe alla Regione, ma allo Stato, il compito di rimuovere ogni ostacolo di ordine economico e sociale che limiti di fatto la libertà dei cittadini;
- l'art.117, c. 2, lett. 1, Cost., in quanto il concetto di discriminazione atterrebbe alla materia dell'ordinamento civile in cui lo Stato ha legislazione esclusiva;
- l'art.117, c.5, Cost., per aver recepito una direttiva in una materia che esulerebbe dalla sua competenza.

La Corte Costituzionale ha, tuttavia, dichiarato la questione non fondata, ritenendo la disposizione censurata non idonea a ledere alcuna competenza riservata allo Stato, in quanto il legislatore regionale non ha provveduto ad attuare atti



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

comunitari, ma si è semplicemente servito di nozioni desumibili dal diritto comunitario ai fini dell'autonomo svolgimento delle attribuzioni regionali.

- 5) L'art. 48, c.3, della L.r. Emilia Romagna n. 24/2009 è stato impugnato nella parte in cui prevede che “i diritti generati dalla legislazione regionale nell'accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi, si applicano” anche “alle forme di convivenza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Applicazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente)”.

Secondo il ricorrente, il richiamo alle “forme di convivenza” operato dal legislatore regionale invaderebbe la potestà legislativa esclusiva dello Stato nelle materie di “cittadinanza, stato civile e anagrafi” (art.117, c.2, lett. h, Cost.) e di “ordinamento civile” (art.117, c.2, lett. l, Cost.).

La Corte Costituzionale ha, in via preliminare, rigettato l'eccezione di inammissibilità per genericità della motivazione sollevata dalla difesa regionale, ritenendo le argomentazioni sviluppate dal ricorrente sufficienti per l'individuazione dell'oggetto della doglianza.

Per i giudici costituzionali, la censura si fonda sull'erroneo presupposto interpretativo, secondo cui il legislatore regionale ha inteso dettare una disciplina sulle forme di convivenza.

La norma impugnata è costituzionalmente legittima in quanto si limita ad indicare l'ambito soggettivo di applicazione dei diritti previsti dalla legislazione regionale nell'accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi, senza introdurre alcuna disciplina sostanziale delle forme di convivenza.

Manca quella che è stata definita in dottrina (Benedetti A.) come “idoneità lesiva dell'art.117 Cost”, in quanto la disposizione impugnata non è una norma di diritto di famiglia ma semplicemente “una norma sociale e amministrativa che identifica per la sua applicazione una certa nozione di famiglia”. Tale nozione è espressione di scelte amministrative che, seppur entro certi limiti possono discostarsi dalla direzione intrapresa dall'amministrazione statale, non possono, tuttavia, dettare una disciplina sostanziale in materia di famiglia,



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

stante la necessità di dettare in materia una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale.

- 6) L'art. 48, c.4, della L.r. Emilia Romagna n. 24/2009 prevede l'impegno della Regione a promuovere, di concerto con gli Enti locali e con il coinvolgimento delle parti sociali e dei soggetti del terzo settore, "azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio derivanti da pratiche discriminatorie".

Secondo il ricorrente, la disposizione in esame violerebbe l'art.117, c.2, lett.1, Cost. "per gli stessi motivi che affliggono" il primo comma dell'art. 48, cui sarebbe strettamente connessa. La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità dell'art. 48, c.4, in quanto la censura è "formulata in modo generico, senza una sufficiente ed autonoma motivazione in ordine alla lesione del parametro costituzionale violato".

➤ **Riferimenti:**

- **Sent. Corte Costituzionale n. 8/2011;**
- **L.r. Emilia Romagna n. 24/2009;**
- **Dottrina: BENEDETTI A.M., "Quali spazi per un diritto regionale della famiglia?" (fonte:Famiglia e diritto);**
- **Rassegna stampa: "Emilia Romagna. Incostituzionale la legge regionale sui farmaci *off label*" (fonte: www.quotidianosanita.it del 17/01/2011); "La Consulta boccia l'Emilia Romagna sull'uso *off label* dei medicinali" (fonte: www.sanita.ilsole24ore.com del 06/01/2011); "Prontuari terapeutici, regioni stop" (fonte: ItaliaOggi del 13/01/2011).**



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Sentenza Corte Costituzionale: n.33/2011

Materia: energia nucleare

Norme impugnate: d. lgs. 15 febbraio 2010 n. 31 nella sua interezza; artt. 4, 5 (c. 1, 2), 8, 9 (c. 1), 11 (c. 5, 6, 7, 8, 9, 10), 13 (c. 10, 11, 12), 19 (c. 1, 2), 20 (c. 1, 2), 27 (c. 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16) del d. lgs. 15 febbraio 2010 n. 31, intitolato “Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99”

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 33/2011, ha dichiarato:

- 1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del d.lgs. n. 31/2010, nella parte in cui non prevede che la Regione interessata, anteriormente all’intesa con la Conferenza unificata, esprima il proprio parere in ordine al rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari;
- 2) l’inammissibilità dell’intervento spiegato dall’Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) ONLUS e da Enel s.p.a., in quanto il giudizio di costituzionalità delle leggi si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa;
- 3) l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 31/2010, promossa in riferimento all’art. 76 Cost. e al principio di leale collaborazione, in ragione della mancata acquisizione del parere della Conferenza unificata prescritto dall’art. 25, c. 1, della legge delega 2009, n. 99/2009: la Corte, ritenendo la circostanza che sia stato espresso un parere, seppure in modo irrituale, sintomatica di una pregressa opera di documentazione e di studio e considerato, inoltre, che le Regioni non hanno lamentato l’incongruità del lasso temporale concesso alle medesime per esprimersi, ha dichiarato la questione infondata;
- 4) l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 31/2010, che secondo il ricorrente contrasterebbe con l’art. 76 Cost., devolvendo a un decreto interministeriale l’individuazione dei requisiti soggettivi degli operatori; questi ultimi, secondo la Corte, sono stati già individuati, almeno in parte significativa, dal primo comma del citato art. 5;
- 5) l’inammissibilità, per assenza di motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, c. 1, del d.lgs. n. 31/2010, promossa in riferimento agli artt. 76, 117, 118 e 120 Cost. e ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione;
- 6) l’inammissibilità, per assenza di motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 31/2010, promossa in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 Cost., nonché ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà;



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

- 7) l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, c. 3, del d.lgs. n. 31/2010, promossa in riferimento agli artt. 117, c. 3, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione: secondo la Corte, il coinvolgimento della Regione interessata si realizza adeguatamente attraverso l'intesa sulla certificazione del sito destinato alla localizzazione degli impianti nucleari e, dunque, nella fase successiva alla elaborazione dei criteri tecnici, purché questi non siano individuati in maniera così dettagliata da privare la Regione di ogni spazio di codeterminazione;
- 8) l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, c. 3, del d.lgs. n. 31/2010, promossa in riferimento all'art. 76 Cost., in quanto la circostanza che la legge delega imponga l'acquisizione del parere della Conferenza unificata sul testo dei decreti legislativi, non preclude ai decreti stessi di devolvere a fonti secondarie lo sviluppo delle norme primarie ivi contenute;
- 9) l'inammissibilità, per assenza di motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.lgs. n. 31/2010, promossa in riferimento agli artt. 76, 117, 118 e 120 Cost. e ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà;
- 10) l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale, promossa in riferimento agli artt. 117, c. 3, e 118 Cost., del combinato disposto dell'art. 8, c. 3, e dell'art. 9, c. 1, del d.lgs. n. 31/2010: alla pretesa delle Regioni di vedersi riconoscere forme più pregnanti di coinvolgimento, si oppone la rilevanza prevalentemente nazionale degli interessi considerati dalla disciplina in oggetto;
- 11) l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, c. 6, 7 e 8, del d.lgs. n. 31/2010, promosse in riferimento agli artt. 117, c. 3, 118 e 120 Cost., in quanto il meccanismo previsto per superare il dissenso regionale nella materia dell'energia è rispettoso delle prerogative regionali e si giustifica per l'esigenza di garantire l'attuazione della strategia energetica, evitando che si determini un insuperabile stallo nella sua realizzazione;
- 12) l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, c. 6, del d.lgs. n. 31/2010, promossa in riferimento all'art. 117, c. 2, lett. s, Cost., in quanto in essa "risulta evocata, come parametro asseritamente violato, una disposizione attributiva di una competenza esclusiva statale";
- 13) l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, c. 10, del d.lgs. n. 31/2010, che impone alla Regione interessata dalla presenza di un sito nucleare di adeguare il proprio Piano Energetico Ambientale tenendo conto dell'intesa ovvero del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 6: per il ricorrente, tale norma riconoscerebbe effetti modificativi cogenti ad un atto unilaterale dello Stato in una materia di potestà concorrente, con conseguente violazione degli artt. 117 e 118 Cost.; la Corte esclude l'illegittimità della norma, atteso che il decreto presidenziale è emanato all'esito dello svolgimento delle trattative volte ad addivenire ad un accordo con la Regione interessata;
- 14) l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, c. 10, 11 e 12, del d.lgs. n. 31/2010: ad avviso della ricorrente, gli artt. 4 e 13, c. 10, 11 e 12, sarebbero parimenti incostituzionali in quanto, nell'ambito della procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica all'esercizio degli impianti nucleari, prevedono l'intesa con la Conferenza unificata e non con la singola Regione interessata; in ragione della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4, la Corte ha dichiarato la censura in esame infondata;



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

- 15) l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, c. 11 e 12, del d.lgs. n.31/2010, promosse in riferimento agli artt. 117, c. 3, e 118 Cost. nonché in riferimento all'art. 120 Cost., in quanto deve escludersi che con l'espressione "ente locale" il legislatore si riferisca alla Regione, poiché essa gode di una particolare posizione di autonomia, costituzionalmente protetta, che la distingue dagli enti locali;
- 16) l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, c. 1 e 2, del d.lgs. n. 31/2010, che non prevedendo il concerto con la Regione interessata o quantomeno il parere della Conferenza unificata, in ordine alle prescrizioni tecniche e di esecuzione per il trattamento dei rifiuti radioattivi, erano state ritenute dal ricorrente in contrasto con gli artt. 117, c. 3, e 118 Cost. e con il principio di leale collaborazione: la Corte ha, tuttavia, chiarito che devono prevedersi meccanismi di leale collaborazione solo nel caso di concorrenza fra competenze nazionali e regionali, e non laddove sia possibile ravvisare la sicura prevalenza di una materia sull'altra, come nel caso in esame;
- 17) l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, c. 1 e 2, del d.lgs. n. 31/2010, promosse in riferimento agli artt. 117, c. 3, e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione: la Corte Costituzionale ritiene che la normativa concernente lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita, implicando prioritarie esigenze di tutela ambientale, ricada nella sfera di competenza esclusiva dello Stato e che la prevalenza di tale materia su ogni altra escluda la necessità costituzionale di un coinvolgimento del sistema regionale;
- 18) l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.27, c.6, del d.lgs. n. 31/2010, promossa in riferimento agli artt. 117, c. 3, e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, per la mancata previsione di un'intesa sia con la Regione interessata, sia con la Conferenza unificata che preceda la fase di selezione delle aree potenzialmente idonee ad ospitare il Parco tecnologico: per la Corte, la partecipazione delle Regioni e della Conferenza Unificata sono adeguatamente garantite dalle previsioni contenute nei successivi commi 7 e 9;
- 19) l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, c. 6, del d.lgs. n. 31/2010, promossa in riferimento all'art. 76 Cost., in quanto la questione non incide su alcuna competenza regionale: la disposizione impugnata, avente ad oggetto l'approvazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco tecnologico, interviene in una fase preliminare del procedimento, mentre la concreta individuazione del sito è operata solo successivamente e con il coinvolgimento delle singole Regioni interessate;
- 20) l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27, c. 7, 8 e 9, del d.lgs. n.31/2010 promosse in riferimento agli artt. 117, c. 3, e 118 Cost. ed al principio di leale collaborazione, nonché in riferimento all'art. 120 Cost., in quanto è costituzionalmente legittima la disposizione che, pur richiedendo il raggiungimento dell'intesa con la singola Regione interessata alla localizzazione del Parco (art. 27, c.7), prevede un procedimento volto al superamento del dissenso regionale al fine di consentire allo Stato l'esercizio della propria competenza (art.27, c.8); analogamente, non lede le prerogative regionali la previsione dell'intesa come meramente eventuale (art. 27, c.9);
- 21) l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 , c. 11, del d.lgs. n. 31/2010, promossa in riferimento al principio di leale collaborazione: per il



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

- ricorrente l'incostituzionalità deriverebbe dal mancato coinvolgimento, per mezzo di intesa, della Conferenza unificata ai fini dell'individuazione del sito ove realizzare il Parco tecnologico; per la Corte, in tale fase conclusiva del procedimento, gli interessi della Conferenza unificata sono sufficientemente salvaguardati in forza del comma 9 dell'articolo in esame;
- 22) l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, c. 14 e 16, del d.lgs. n.31/2010, promossa in riferimento al principio di leale collaborazione: per il ricorrente l'incostituzionalità deriverebbe dal mancato coinvolgimento, per mezzo di intesa, della Conferenza unificata in sede di rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del deposito nazionale e delle opere comprese nel Parco tecnologico; per la Corte, gli interessi della Conferenza unificata sono sufficientemente salvaguardati in una fase precedente, in forza del comma 9 dell'articolo in esame;
- 23) l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, c. 15, del d.lgs. n. 31/2010, promossa in riferimento all'art. 120 Cost., in quanto deve escludersi che con l'espressione "ente locale" il legislatore si riferisca alla Regione, poiché essa gode di una particolare posizione di autonomia, costituzionalmente protetta, che la distingue dagli enti locali;
- 24) l'inammissibilità, per difetto di motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, c. 15, del d.lgs. n. 31/2010, promossa in riferimento al principio di leale collaborazione;

Norme del d.lgs. n. 31/2010 dichiarate incostituzionali:

- **Art. 4** << Autorizzazione degli impianti nucleari >>

Norme del d.lgs. n. 31/2010 dichiarate costituzionalmente legittime:

- **Art. 5** << Requisiti degli operatori >>;
- **Art. 8** << Definizione delle caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari >>;
- **Art. 9** << Valutazione Ambientale Strategica ed integrazione della Strategia nucleare >>;
- **Art. 11** << Certificazione dei siti >>;
- **Art. 13** << Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione dell'operatore >>;
- **Art. 19** << Disposizioni in materia di sistemazione dei rifiuti radioattivi >>;
- **Art. 20** << Disposizioni in materia di disattivazione degli impianti >>;
- **Art. 27** << Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico >>.

Di seguito, si riportano le motivazioni della decisione in esame.

- 1) L'art. 4 del d.lgs. n. 31/2010 in tema di autorizzazione degli impianti nucleari, richiede per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari, considerate



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

“attività di preminente interesse statale”, esclusivamente un’ autorizzazione unica rilasciata, su istanza dell'operatore e previa intesa con la Conferenza unificata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Tale previsione è stata impugnata dalla Regione Toscana in quanto ritenuta lesiva del ruolo delle Regioni, assimilato a quello di un qualunque cittadino, e, dunque, in contrasto con gli artt. 117, c.3, e 118 Cost. e con il principio di leale collaborazione.

La Corte Costituzionale ha accolto tale ricorso, ritenendo che **un adeguato meccanismo di rappresentazione della Regione interessata sia costituito dal parere obbligatorio, seppur non vincolante, della Regione stessa, attraverso cui essa è messa nelle condizioni di esprimere la propria definitiva posizione**, distinta nella sua specificità da quelle che verranno assunte, in sede di Conferenza unificata, dagli altri enti territoriali.

La norma in esame è, pertanto, illegittima nella parte in cui non prevede che la Regione interessata, anteriormente all’ intesa con la Conferenza unificata, esprima il proprio parere in ordine al rilascio dell’ autorizzazione unica per la costruzione e l’ esercizio degli impianti nucleari.

- 2) La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile l’intervento spiegato dall’Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) ONLUS e dall’Enel s.p.a. in quanto, come già sancito nella sentenza n. 278 del 2010, “il giudizio di costituzionalità delle leggi in via d’azione si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle rispettive posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale”.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

- 3) La questione di legittimità costituzionale relativa alla impugnazione del d.lgs. n. 31/2010 nella sua interezza, è stata promossa dalle Regioni Emilia-Romagna e Puglia.

Essa è pregiudiziale rispetto alle altre, in quanto, la pronuncia di accoglimento avrebbe determinato l'assorbimento delle restanti questioni.

Le Regioni ricorrenti hanno lamentato la violazione dell'art. 76 Cost. e del principio di leale collaborazione, non avendo il Governo previamente acquisito il parere della Conferenza unificata prescritto dall'art. 25, c. 1, della legge delega 2009, n. 99/2009.

La Corte, dopo aver preliminarmente disatteso l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato, ha precisato che, **in conformità al principio di leale collaborazione, chi richiede il parere deve mettere il soggetto consultato nelle condizioni di esprimersi, trasmettendo l'atto oggetto di parere e concedendo un "ragionevole lasso di tempo" per la formulazione del giudizio. Nel contempo, il soggetto consultato deve provvedere diligentemente ad analizzare l'atto e ad esprimere la propria valutazione nel rispetto del termine fissato.**

La Corte, come già affermato nella sentenza n.225/2009, ha stabilito che in assenza di un preciso termine legale, ed una volta **accertata la congruità del termine concesso in concreto alla Conferenza unificata, quest'ultima non può rifiutarsi di rendere il parere**, giacché laddove il termine fosse procrastinato "si verrebbe a configurare un potere sospensivo o addirittura di veto in capo alla Conferenza, non conciliabile con la attribuzione costituzionale al Governo del potere legislativo delegato".

La Corte ha, inoltre, riconosciuto che le istanze regionali sono state rappresentate al Governo in modo "irrituale", ossia al di fuori della sede a ciò deputata ex art. 25, c. 1, della legge n. 99/2009.

Infatti, il 27 gennaio 2010, alle ore 10.00, è stata convocata la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per svolgere, tra l'altro, l'esame delle questioni all'ordine del giorno della Conferenza unificata prevista per lo stesso giorno.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

In tale occasione, la Conferenza delle Regioni ha formulato “parere negativo a maggioranza, sullo schema di decreto legislativo, attesa la pendenza dei giudizi di costituzionalità sulla norma di legge delega di cui è attuazione”. Di seguito, un comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 2010 ha annunciato che la Conferenza unificata non avrebbe avuto luogo. **Le Regioni, tuttavia, non hanno lamentato l'incongruità del lasso temporale concesso alle medesime per esprimersi sullo schema del decreto legislativo, né un simile rilievo è stato mosso nei ricorsi in esame ove si lamenta la mancata acquisizione del parere della Conferenza unificata.**

Per la Corte, **la circostanza che sia stato espresso un parere, seppure in modo irrituale, è sintomatica di una pregressa opera di documentazione e di studio.** Conseguentemente, la questione è stata dichiarata infondata.

E' stato osservato (Danesi A.) che la pronuncia in esame offre una nuova lettura del principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni e che questa versione elastica ed informale del principio collaborativo “potrebbe aprire la strada ad una serie ulteriore di metodi e scambi collaborativi tra i vari livelli del governo da effettuarsi extra circuito delle Conferenze”.

- 4) La questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 31/2010, prospettata dalle Regioni Emilia-Romagna e Puglia in riferimento all'art. 76 Cost., concerne un presunto contrasto tra la legge delega ed il decreto legislativo quanto all'individuazione dei requisiti soggettivi degli operatori del settore.

La norma censurata prevede che i criteri esplicativi di tali requisiti, nonché le modalità per la dimostrazione del possesso dei requisiti stessi, siano definiti “con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'emanazione della delibera CIPE di cui all'articolo 26, c. 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99”

Secondo le ricorrenti, la devoluzione ad una fonte secondaria della definizione dei predetti requisiti precluderebbe alla Conferenza unificata di esprimere il previo



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

parere contemplato, dallo stesso art. 25, c. 1, per l'adozione dei decreti legislativi in parola.

La Corte Costituzionale dopo essersi pronunciata a favore dell'ammissibilità della doglianza, ha evidenziato che **i requisiti soggettivi degli operatori del settore sono già individuati, almeno in parte significativa, dall'art. 5 del decreto in esame.**

Ne consegue che **“il decreto interministeriale, nel definire i criteri esplicativi, dovrà limitarsi a disciplinare, nell'estremo dettaglio, norme già autosufficienti,** peraltro in modo compatibile con gli evocati principi di cui all'art. 20 della legge n. 59/1997”

Alla luce di tali considerazioni, la censura dell'art. 5, c. 2, è infondata.

- 5) La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile per assenza di motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 (c. 1) del d.lgs. n. 31/2010, promossa dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 76, 117, 118 e 120 Cost. e ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.
- 6) Analogamente, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 (c. 2) del d.lgs. n. 31/2010, promossa dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 Cost., nonché ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà è stata dichiarata dai giudici costituzionali inammissibile perché priva di motivazione.
- 7) La censura relativa all'art. 8, c. 3, del d.lgs. n. 31/2010, è stata sollevata dalle regioni Toscana ed Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 117, c. 3, e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione.

La norma impugnata disciplina le modalità di predisposizione dello “schema dei parametri esplicativi dei criteri tecnici” per la individuazione delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti nucleari, attribuendo il compito di definire tale schema, su proposta dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero per i beni e le attività culturali.

Le ricorrenti hanno lamentato l'inadeguatezza del coinvolgimento nello svolgimento di tale procedura delle Regioni, legittimate solo a formulare osservazioni e proposte tecniche, al pari degli enti locali e dei soggetti portatori di interessi qualificati.

La Corte Costituzionale, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, ha ritenuto che il coinvolgimento della Regione interessata si realizzi adeguatamente nella fase successiva alla elaborazione dei criteri tecnici, attraverso l'intesa sulla certificazione del sito (di cui all'art. 11, c. 5), "a condizione che lo schema dei parametri esplicativi non sia così dettagliato da privare la Regione di ogni ulteriore spazio di codeterminazione paritaria dell'atto". Solo ove tale condizione non dovesse risultare soddisfatta, il predetto schema potrà essere impugnato.

Ne consegue l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.8, c. 3, del decreto.

- 8) La Regione Emilia Romagna ha censurato, in riferimento all'art. 76 Cost., l'art. 8 (c. 3) del d.lgs. n. 31/2010 in quanto, "nel prevedere l'emanazione di un decreto ministeriale, in luogo del decreto legislativo, deputato alla definizione dei criteri tecnici da seguire per l'individuazione delle aree destinate alla localizzazione degli impianti nucleari, rappresenta un esercizio del potere delegato palesemente difforme da quanto espressamente previsto all'art. 25, c. 1, della legge n. 99/2009, tale da vulnerare le attribuzioni regionali".

Per i giudici costituzionali, **la circostanza che la legge delega imponga l'acquisizione del parere della Conferenza unificata sul testo dei decreti legislativi, non preclude ai decreti stessi di devolvere a fonti secondarie lo sviluppo delle norme primarie ivi contenute**, tanto più che la Conferenza unificata ben potrà svolgere ogni deduzione utile su queste ultime.

Inoltre, la disposizione impugnata interviene nella sola fase iniziale della procedura, avente carattere essenzialmente tecnico, mentre la concreta



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

individuazione dei siti interviene in un momento successivo secondo procedure, analiticamente descritte dal decreto in esame, che assicurano la partecipazione regionale.

Per tali ragioni, la questione in esame è inammissibile.

9) La Corte Costituzionale ha dichiarato, altresì, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.lgs. n. 31/2010, promossa dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 76, 117, 118 e 120 Cost. e ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, ritenendola “priva di qualunque motivazione, atteso che l’art. 8 è meramente evocato nell’epigrafe e nella parte finale del ricorso”.

10) La Regione Emilia-Romagna ha impugnato, in combinato disposto con l'art. 8, c. 3, anche l’art.9, c. 1, del d.lgs. n. 31/2010, a norma del quale la Strategia nucleare di cui all’art. 3, insieme ai parametri sulle caratteristiche ambientali e tecniche delle aree idonee ai sensi del terzo comma dell’art. 8, c.3, è soggetta alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), nonché al rispetto del principio di giustificazione di matrice comunitaria.

Secondo la ricorrente, l’assenza di qualsiasi forma di coinvolgimento o collaborazione con le Regioni interessate determinerebbe un’illegittima compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente previste agli artt. 117, c.3, e 118 Cost.

La Corte Costituzionale ha, invece, ritenuto che la procedura consenta di ritenere adeguatamente soddisfatte le pretese partecipative delle Regioni, atteso che **“alla pretesa regionale di vedersi riconoscere forme più pregnanti di coinvolgimento, sembra opporsi la rilevanza prevalentemente nazionale degli interessi considerati dalla disciplina in oggetto”**.

La doglianza prospettata non è, pertanto, fondata.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

11) Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, c. 6, 7 e 8, del d.lgs. n. 31/2010 sono state promosse, in riferimento agli artt. 117, c.3, 118 e 120 Cost., dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia.

L'art. 11 concerne il procedimento di certificazione dei siti idonei all'insediamento degli impianti nucleari e prevede che, all'esito dell'istruttoria compiuta dall'Agenzia per la sicurezza nucleare, il Ministro per lo sviluppo economico sottopone ciascuno dei siti certificati all'intesa della Regione interessata.

Il sesto comma dell'art.11, in particolare, disciplina il procedimento da seguire ove tale intesa non sia raggiunta entro il termine di sessanta giorni.

Per le ricorrenti, tale disposizione disciplinerebbe un'ipotesi di potere sostitutivo in violazione dell'art. 120 Cost., introducendo un meccanismo di superamento unilaterale ed autoritativo del dissenso regionale in ordine all'intesa, e con conseguente lesione delle prerogative attribuite alle Regioni dagli artt. 117, c.3, e 118 Cost.

La Corte ha, anzitutto, osservato che **la previsione della possibilità di superare il dissenso regionale nella materia dell'energia, di competenza concorrente, si giustifica per l'esigenza di garantire l'attuazione della strategia energetica, evitando che si determini un insuperabile stallo nella sua realizzazione.**

I giudici costituzionali hanno, quindi, ritenuto il **meccanismo introdotto dall'art. 11, c. 6, rispettoso delle prerogative regionali in quanto** non solo è prevista la necessità dell'intesa con la Regione interessata ai fini della certificazione dei siti potenzialmente idonei alla installazione di impianti di produzione di energia nucleare, ma, **in mancanza dell'accordo regionale, si determina non già l'automatico trasferimento del potere decisorio in capo allo Stato, bensì l'attivazione di un procedimento volto a consentire lo svolgimento di ulteriori trattative** attraverso la costituzione di un soggetto terzo nominato dalle parti in modo paritario. Solo laddove neppure in tale sede sia possibile addivenire ad un'intesa, la decisione viene rimessa al Governo con il coinvolgimento, peraltro, anche del Presidente della Regione. Su tale decisione, che assume la forma del decreto del Presidente della Repubblica, potranno essere,



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

inoltre, esperiti gli ordinari rimedi giurisdizionali nonché eventualmente il ricorso avanti alla Corte costituzionale in sede di conflitto di attribuzione.

La questione di costituzionalità dell'art. 11, c. 6, non deve ritenersi fondata. Tale infondatezza è stata ribadita dalla Corte anche con riferimento alle altre censure prospettate, in via subordinata, dalla Regione Emilia Romagna.

Quanto al settimo comma dell'art. 11, esso dispone che sia l'intesa, sia il decreto del Presidente della Repubblica di cui al sesto comma operano anche in deroga ai Piani energetico ambientali delle Regioni interessate da ciascuna possibile localizzazione.

Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, **la Corte non ritiene che tale deroga sia lesiva dell'autonomia regionale, atteso che "il decreto presidenziale è emanato all'esito dello svolgimento delle trattative volte ad addivenire ad un accordo con la Regione interessata"**.

L'ottavo comma dell'art. 11 stabilisce che, una volta raggiunta l'intesa con la Regione interessata, "il Ministro dello sviluppo economico trasmette l'elenco dei siti certificati, sui quali è stata espressa l'intesa regionale o è intervenuto il decreto sostitutivo di intesa, alla Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro i termini di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta; in mancanza di intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata, secondo quanto disposto dallo stesso articolo 3, sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito o sulla base dei decreti sostitutivi di intesa".

Tale previsione, che per le ricorrenti comporterebbe un meccanismo di superamento unilaterale del dissenso regionale lesivo delle prerogative delle Regioni, **appare alla Corte sufficientemente rispettosa del sistema regionale, dal momento che l'intesa con la Conferenza unificata interviene dopo che è stato raggiunto l'accordo con ciascuna Regione interessata, ovvero dopo che è intervenuto il decreto che tiene luogo di detto accordo.**

Ne consegue che la censura dell'art. 11, c. 8, è, anch'essa, infondata.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

12) La Corte ha dichiarato inammissibile la censura avente ad oggetto il sesto comma dell'art. 11 del d.lgs. n. 31/2010, promossa dalla Regione Liguria in riferimento all'art. 117, c. 2, lett. s, Cost., in quanto in essa "risulta evocata come parametro asseritamente violato una disposizione attributiva di una competenza esclusiva statale".

13) Le Regioni Toscana e Puglia hanno impugnato anche il decimo comma dell'art. 11 del d.lgs. n. 31/2010, ritenendolo lesivo delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, in quanto imporrebbe loro l'obbligo di adeguare il proprio Piano energetico ambientale entro 12 mesi dalla pubblicazione del decreto di approvazione dell'elenco dei siti certificati, e ciò tenendo conto dell'intesa ovvero del decreto sostitutivo della stessa. Tale disposizione attribuirebbe, dunque, effetti modificativi cogenti ad un atto unilaterale dello Stato in una materia di potestà concorrente, con conseguente violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

La Corte Costituzionale ha ritenuto la questione non fondata, sulla base delle medesime considerazioni svolte con riguardo alle censure relative al comma 7 dell'art. 11.

14) La Regione Emilia-Romagna ha promosso la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, c. 10, 11 e 12, del d.lgs. n. 31/2010, ritenendo sussistente un contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione. Ad avviso della ricorrente, gli artt. 4 e 13, c. 10, 11 e 12, sarebbero parimenti incostituzionali in quanto non configurano alcuna intesa con la Regione interessata.

A seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4, la Corte ha ritenuto non fondata la censura prospettata riguardo all'art. 13, c. 10, 11 e 12.

15) Le questioni di legittimità relative all'art. 13, c. 11 e 12, del d.lgs. n. 31/2010 sono state promosse dalle Regioni Toscana e Puglia, in riferimento agli artt. 117, c. 3, e



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

118 Cost. e, dalla sola Regione Toscana, anche in riferimento all'art. 120 Cost. L'articolo in oggetto, relativo al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari e lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, dispone l'indizione di una conferenza di servizi alla quale prendono parte le amministrazioni interessate e che ove in tale sede "non venga raggiunta la necessaria intesa con un ente locale coinvolto", sia ad esso assegnato un congruo termine per esprimere l'intesa e, in mancanza, previa deliberazione del Consiglio dei ministri cui partecipa il Presidente della Regione interessata all'intesa, sia adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sostitutivo dell'intesa.

Le ricorrenti, muovendo dal presupposto che il meccanismo descritto abbia ad oggetto un'intesa con le Regioni, hanno ritenuto tale disposizione incostituzionale in quanto contemplerebbe un'ipotesi di potere sostitutivo straordinario e determinerebbe uno svuotamento dell'intesa.

La Corte Costituzionale ha, tuttavia, escluso che con l'espressione "ente locale" il legislatore si riferisca alla Regione, in quanto, come affermato nella sentenza n. 278/2010, la Regione gode di una particolare posizione di autonomia, costituzionalmente protetta, che la distingue dagli enti locali. Ne consegue l'infondatezza delle censure relative all'art. 13, c.11, 12 del d.lgs. n. 31/2010.

16) L'art. 19, c. 1 e 2, del d.lgs. n. 31/2010 è stato censurato dalla Regione Emilia-Romagna "nella parte in cui non prevede il concerto con la Regione interessata o quantomeno il parere della Conferenza unificata, in ordine alle prescrizioni tecniche e di esecuzione per il trattamento dei rifiuti radioattivi", in quanto ritenuto lesivo degli artt. 117, terzo comma, 118 Cost. e del principio di leale collaborazione.

Ad avviso dei giudici costituzionali, "la disposizione impugnata presidia l'interesse alla gestione, secondo standard tecnici di sicurezza, dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare", sicché, come già statuito con la sentenza n. 278/2010 "in tale settore, cessata la preponderanza degli interessi connessi alla



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

produzione dell'energia, si pone la necessità, dai primi distinta, di assicurare un idoneo trattamento delle scorie radioattive”, nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente. Per quanto concerne l'adozione dei **meccanismi di leale collaborazione**, la Corte ha chiarito che essi **vanno necessariamente previsti solo quando vi sia una concorrenza di competenze nazionali e regionali, e non anche ove sia possibile ravvisare la sicura prevalenza di una materia sull'altra.**

La questione di costituzionalità esaminata è, pertanto, infondata.

17) L'art. 20, c. 1, del d.lgs. n. 31/2010 è impugnato dalla Regione Emilia-Romagna in relazione agli artt. 117, c.3, e 118 Cost. ed al principio di leale collaborazione, mentre il successivo comma 2 è censurato dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, c.3, e 118 Cost.

L'articolo summenzionato stabilisce, al primo comma, che “all'attività di disattivazione degli impianti attende la Sogin s.p.a. in coerenza con gli scopi statutari, le linee di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 27 comma 8 della legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché delle vigenti disposizioni in materia”, mentre il secondo comma aggiunge che “la Sogin s.p.a., al termine della vita dell'impianto, prende in carico la gestione in sicurezza del medesimo e svolge tutte le attività relative alla disattivazione dell'impianto stesso fino al rilascio del sito per altri usi”.

Secondo le ricorrenti, tale disposizione è illegittima in quanto non prevede, in materie di legislazione concorrente, un'intesa con la Regione interessata, o, secondo la sola Emilia-Romagna, “quantomeno” con la Conferenza unificata.

Contrariamente, **la Corte Costituzionale ritiene che la normativa concernente lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita, implicando prioritarie esigenze di tutela ambientale, ricada nella sfera di competenza esclusiva dello Stato e che la prevalenza di tale materia su ogni altra escluda la necessità costituzionale di un coinvolgimento del sistema regionale.**

Le censure non sono, dunque, fondate.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

18) La Regione Emilia-Romagna ha censurato, in riferimento agli artt. 117, c.3, e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, l'art. 27, c. 6, del d.lgs. n. 31/2010, secondo cui “il Ministro dello sviluppo economico acquisito il parere tecnico dell’Agenzia, che si esprime entro il termine di sessanta giorni, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco tecnologico. La Carta è pubblicata sui siti della Sogin s.p.a., dei suddetti Ministeri e dell’Agenzia”.

La ricorrente ha ritenuto la disposizione illegittima nella parte in cui non prevede, in una materia ritenuta a riparto concorrente, che la fase di selezione delle aree potenzialmente idonee ad ospitare il Parco tecnologico sia preceduta dall’intesa sia con la Regione interessata, sia con la Conferenza unificata.

La Corte, dopo aver ribadito che la fase di gestione dei rifiuti radioattivi va ascritta alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, ha riconosciuto che, tuttavia, verso di essa convergono attività certamente riconducibili, su di un piano di concorrenza, all’art. 117, c.3, Cost., quanto al governo del territorio. **Entrambe le fasi partecipative sono assicurate dalla disposizione in esame, che preserva sia l’autonomia della Regione, con riguardo alla specifica selezione del sito (art. 27, c.7) , sia l’autonomia della Conferenza unificata, ai fini di un apprezzamento delle aree idonee lungo l’intero territorio nazionale, secondo una valutazione svincolata dalla posizione della sola Regione interessata (art.27, c. 9).** La censura è, dunque, infondata.

19) La Regione Emilia-Romagna ha censurato, per contrasto con l’art.75 Cost., l’art. 27, c. 6, del d.lgs. n. 31/2010, nella parte in cui affida ad un decreto ministeriale, su parere dell’Agenzia, l’approvazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco tecnologico, posto che



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

l'art.25 della legge delega n. 99/2009 imporrebbe di provvedere con il decreto delegato.

La Corte ha, anzitutto, ribadito che la legge delega impone l'acquisizione del parere dell'Agenzia sul testo dei decreti legislativi, ma in alcun modo preclude a siffatto testo, di demandare a fonti secondarie lo sviluppo delle norme primarie ivi contenute, tanto più che la Conferenza unificata ben potrà svolgere ogni deduzione utile su queste ultime.

In secondo luogo, i giudici costituzionali hanno rilevato che **la disposizione impugnata, avendo ad oggetto l'approvazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco tecnologico, interviene in una fase preliminare del procedimento, mentre la concreta individuazione del sito è operata solo successivamente e con il coinvolgimento delle singole Regioni interessate.**

Pertanto, la questione in esame “non ridonda su alcuna competenza regionale” ed è inammissibile.

20) L'art. 27, c. 7, 8, 9, del d.lgs. 31/2010 è stato censurato nella parte in cui disciplina la procedura per il superamento del mancato raggiungimento dell'intesa con le Regioni interessate sulla localizzazione del Parco tecnologico, dapprima attraverso la nomina di un Comitato interistituzionale, e poi mediante l'adozione di un d.P.R. sostitutivo dell'intesa (c. 7 e 8), e nella parte in cui sulla proposta di aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco prevede un'intesa “meramente eventuale” con la Conferenza unificata (c. 9).

Esso contrasterebbe, secondo le Regioni Toscana ed Emilia Romagna con gli artt. 117, c. 3, e 118 Cost., nonché con il principio di leale collaborazione in quanto opererebbe un sostanziale svuotamento delle intese in ipotesi di chiamata in sussidiarietà di funzioni amministrative. Tale disposizione è stata, inoltre, impugnata dalla regione Toscana per un presunto contrasto con l'art. 120 Cost., in quanto introdurrebbe ipotesi di potere sostitutivo straordinario fuori dei presupposti costituzionali per i quali è necessario il previo inadempimento di



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

un'attività prevista come obbligatoria, mentre tale non può considerarsi, secondo le ricorrenti, l'intesa.

La Corte Costituzionale ha rilevato che il procedimento descritto dalla disposizione in esame è “in tutto analogo” a quello previsto dall'art. 11 e che, anche in tal caso, oltre a venire in rilievo la materia di competenza concorrente del governo del territorio di cui all'art. 117 Cost., c. 3, viene, altresì, in considerazione la materia della tutela dell'ambiente di competenza esclusiva dello Stato. **È, dunque, costituzionalmente legittima la disposizione che, per la necessità di garantire l'autonomia regionale, richiede il raggiungimento dell'intesa con la singola Regione interessata alla localizzazione del Parco (art. 27, c.7) e, al contempo, prevede un procedimento volto al superamento del dissenso regionale al fine di consentire allo Stato l'esercizio della propria competenza (art.27, c.8).** Per le medesime ragioni, non lede le prerogative regionali la previsione dell'intesa come meramente eventuale, di cui al c. 9 dell'art.27.

21) La Regione Emilia-Romagna ha impugnato, per contrasto con il principio di leale collaborazione, l'art. 27, c.11, del d.lgs. n. 31/2010, secondo cui “entro trenta giorni dalla ricezione della proposta il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per gli aspetti relativi all'attività di ricerca, sulla base della proposta formulata dalla Sogin s.p.a. e del parere vincolante dell'Agenzia, individua con proprio decreto il sito per la realizzazione del Parco Tecnologico e ne attribuisce il diritto di svolgere le attività di cui al presente articolo in via esclusiva alla stessa Sogin s.p.a. Con il medesimo decreto, la relativa area viene dichiarata di interesse strategico nazionale e soggetta a speciali forme di vigilanza e protezione e vengono definite le relative misure compensative. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e contestualmente sui siti internet dei suddetti Ministeri, della Sogin s.p.a. e dell'Agenzia”.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

L'incostituzionalità deriverebbe, secondo la ricorrente, dal mancato coinvolgimento, per mezzo di intesa, della Conferenza unificata, ai fini dell'individuazione del sito ove realizzare il Parco tecnologico.

La Corte ha, ritenuto anche la predetta doglianza priva di fondamento, ribadendo che, "in tale fase conclusiva del procedimento, la Costituzione impone il coinvolgimento della Regione interessata, mentre i più diffusi interessi intestati alla Conferenza unificata sono salvaguardati, in forza del già rammentato art. 27, c. 9, del d.lgs. n. 31/2010".

22) La questione relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 27, c.14 e 16, del d.lgs. n. 31/2010 è stata sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, la quale ritiene che la mancata previsione dell'intesa con la Conferenza unificata, in sede di rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del deposito nazionale e delle opere comprese nel Parco tecnologico, leda il principio di leale cooperazione. Anche in tal caso, i giudici costituzionali hanno ritenuto costituzionalmente legittima la scelta del legislatore delegato di riservare l'intervento della Conferenza unificata ad una fase precedente, ai sensi dell'art. 27, c.9, del decreto.

23) La Regione Toscana ha censurato l'art. 27, c.15, del d.lgs. n.31/2010, in quanto introdurrebbe un'ipotesi di potere sostitutivo straordinario in violazione dell'art. 120 Cost.

La disposizione impugnata prevede che qualora nella conferenza di servizi convocata ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e gestione del deposito nazionale dei rifiuti, "non venga raggiunta la necessaria intesa con un ente locale coinvolto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, assegna all'ente interessato un congruo termine per esprimere l'intesa; decorso inutilmente tale termine, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri cui partecipa il Presidente della Regione interessata all'intesa, è adottato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sostitutivo dell'intesa”.

La Corte Costituzionale ha dichiarato la questione non fondata in quanto, per le medesime ragioni esposte con riguardo al procedimento descritto all'art. 13, c. 11 e 12, il procedimento disciplinato dalla disposizione impugnata non si applica alle intese con le Regioni.

- 24) La questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, c. 15, del d.lgs. n. 31/2010, prospettata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento al principio di leale collaborazione, è stata dichiarata inammissibile per difetto di motivazione.

➤ **Riferimenti:**

- **Sent. Corte Costituzionale n. 33/2011;**
- **D. lgs. 31/2010;**
- **Dottrina: DANESI A., “La Corte alle prese con una declinazione del principio di leale collaborazione: la collaborazione irrituale” (fonte: www.federalismi.it); Santi A. “La cooperazione in un ragionevole lasso di tempo. Brevi osservazioni sulla sentenza della Corte Costituzionale n.33 del 2011” (fonte: www.federalismi.it)**
- **Rassegna stampa: “La Consulta: sul nucleare serve il parere delle Regioni” (fonte: www.ilsecoloxix.it del 02/02/2011); “Nucleare con sì regionale” (fonte: [Italia Oggi](http://ItaliaOggi.it) del 03/02/2011); “Nucleare, serve il parere delle Regioni”(fonte: Corriere della Sera del 11/02/2011)**



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Sentenza Corte Costituzionale: n.35/2011

Materia: polizia locale

Norme impugnate: artt. 4 (c. 2, lett. c e q, e c. 4), 11 (c.1, lett. d), 19 con l'allegato A, 20, 21 con l'allegato E, 22 con l'allegato D, 26 della L. r. Basilicata n. 41/2009, intitolata "Polizia locale e politica di sicurezza urbana"

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.35/2011 ha dichiarato:

- 1) l'illegittimità costituzionale dell' art.4, c. 2, lett. c, della L. r. Basilicata n. 41/2009, che provvede ad attribuire al personale della polizia locale la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, invadendo la competenza esclusiva statale;
- 2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, c. 2, lett. q, e 4, della L. r. Basilicata n. 41/2009, nella parte in cui prevede che possano essere raggiunte intese di collaborazione nell'attività di pubblica sicurezza tra le amministrazioni locali, anche al di fuori dei rispettivi territori di appartenenza; e nel caso in cui tali intese riguardino personale avente la qualità di agente di pubblica sicurezza in "servizio armato" che debba darsene comunicazione al prefetto in riferimento all'art. 117, c. 2, lett. h, Cost.;
- 3) l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, promossa in seguito alla violazione dell'art. 117, c.2, lett. h, Cost., avente ad oggetto l'art. 11, c. 1, lett. d, della L.r. Basilicata n. 41/2009: essa ai fini dell'ammissione ai concorsi per posti di polizia locale, che il candidato non debba essere in possesso dello "status di obiettore di coscienza"; per la Corte, il menzionato requisito potrebbe assumere rilevanza solo in presenza di una chiamata alle armi obbligatoria;
- 4)l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19 con l'allegato A, 20 e 21 con l'allegato E, 22 con l'allegato D della L. r. Basilicata n. 41/2009, sollevate in riferimento all'art. 117 c.1 Cost., in ragione della contraddittorietà della prospettazione della censura;
- 5)l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117. c. 1. Cost., dell'art. 26 della l. r. Basilicata n. 41/2009: la norma disponendo un numero telefonico unico numero telefonico unico (a 3 o 4 cifre) per il pronto intervento, non contrasta con la direttiva 2002/22/CE e con il d.lgs. n.259/2003, in quanto la creazione del numero unico di emergenza 112 a livello europeo non esclude che siano previsti ulteriori numeri di emergenza nazionali.

Norme della L.r. Basilicata n. 41/2009 dichiarate incostituzionali:

- **Art. 4 (c. 2, lett. c e q, e c. 4)**<< Compiti e Funzioni di Polizia Locale >>
- **Art. 11 (c.1, lett. d)** << Requisiti per l'ammissione ai concorsi per posti di Polizia Locale e per l'esercizio delle relative funzioni >>
- **Art. 19 con l'allegato A**<< Uniformi >>
- **Art. 20 con l'allegato E** << Placca, tesserino di riconoscimento >>
- **Art. 21 con l'allegato E** << Gradi, distintivi di grado >>
- **Art. 22 con l'allegato D** << Fregio e distintivi di specialità >>
- **Art. 26** << Numero telefonico unico regionale per la Polizia Locale >>



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Di seguito, si riportano le motivazioni della decisione in esame:

- 1) Il comma 2, lett. c, dell'art. 4 della L. r. Basilicata n. 41/2009 sancisce che gli appartenenti alla polizia locale dei Comuni e delle Province esercitino “funzioni di polizia giudiziaria secondo le disposizioni della vigente legislazione statale, rivestendo, a tal fine, la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria riferita ai Comandanti, Ufficiali e Ispettori di Polizia Locale, a seguito di nomina da parte dell'Amministrazione di appartenenza in riferimento al disposto dell'art. 55 del codice di procedura penale, e di Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli Assistenti-Istruttori e agli Agenti di Polizia Locale”.

Secondo il ricorrente, la norma censurata con riferimento alla “giurisdizione penale” demandata alla competenza esclusiva statale dall'art. 117, c. 2, lett. 1 Cost., andrebbe oltre l'ambito delle competenze legislative regionali.

La Corte ha ribadito, come già precedentemente affermato, che la polizia giudiziaria opera di propria iniziativa a norma dell'art. 55 del codice di procedura penale, secondo quanto disposto dall'art. 117, c. 2, lett. 1, Cost.

Ne consegue l'illegittimità costituzionale della norma regionale che provvede ad attribuire al personale della polizia locale la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, trattandosi di compito riservato in via esclusiva allo Stato.

- 2) Il secondo comma, lett. q, ed il quarto comma, dell'art. 4 della L. r. Basilicata n.41/2009 consentono ai comuni di attivare accordi per un utilizzo “congiunto” della polizia locale: in base a tale norma, i vigili avrebbero potuto esercitare le loro funzioni su tutti i territori dei comuni interessati e non solo nel loro.

Più precisamente, l'art. 4, c. 2, lett. q, consente agli appartenenti alla polizia locale dei Comuni e delle Province di esercitare “attività di concorso alla tutela della sicurezza pubblica”, anche al di fuori del rispettivo territorio di competenza, sulla base di intese tra le amministrazioni interessate; precisando che le “intese di



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

collaborazione tra reparti di diversi Comuni” possono essere raggiunte “solamente previo parere favorevole del Comandante del Corpo o Servizio, inviando comunicazione al Prefetto allorquando riguardino personale avente qualità di agente di pubblica sicurezza in servizio armato”.

Ai sensi del successivo comma 4, la polizia locale è chiamata a esercitare, “nei limiti previsti dalle deliberazioni dei comitati provinciali per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, funzioni di tutela della sicurezza urbana, intesa come necessario presupposto dello sviluppo economico e sociale e della salvaguardia della vita delle persone residenti nel territorio, perseguita attraverso la coniugazione delle attività di prevenzione, mediazione dei conflitti, controllo e repressione”.

Per la Corte, la competenza in materia di sicurezza e ordine pubblico è rigorosamente statale (art. 117, c. 2, lett. h, Cost.). La norma si pone, altresì, in contrasto con la legge statale n.65/1986, la quale qualifica come “ausiliarie le funzioni di pubblica sicurezza esercite dagli addetti al servizio di polizia municipale”.

La Corte ha, dunque, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, c. 2, lett. q, e 4, della L.r. Basilicata n. 41/2009, nella parte in cui prevede che possano essere raggiunte intese di collaborazione nell’attività di pubblica sicurezza tra le amministrazioni locali, anche al di fuori dei rispettivi territori di appartenenza, inviandone comunicazione al prefetto solo nel caso in cui riguardino personale avente la qualità di agente in servizio armato.

- 3) Il comma 1, lett. d, dell’art. 11 della L. r .Basilicata n.41/2009 richiede, ai fini dell’ammissione ai concorsi per posti di polizia locale, che il candidato non sia in possesso dello “*status* di obiettore di coscienza”.

Secondo il ricorrente, la norma censurata invaderebbe la competenza legislativa statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, prevista dall’art. 117, c. 2, lett. h, Cost.

In ragione dell’art. 1 della L. n 226/2004, che sospende le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005, la Corte ha



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

dichiarato l'inammissibilità della censura, in quanto lo “*status* di obiettore di coscienza” potrebbe assumere rilevanza solo in presenza di una chiamata alle armi obbligatoria.

- 4) Gli artt.19 (con l'allegato A), 20, 21 (con l'allegato E), e 22 (con l'allegato D), della L.r. Basilicata n.41/2009 sono stati impugnati poiché, secondo il ricorrente, tali norme, nel definire le caratteristiche delle uniformi degli addetti alla polizia locale, avrebbero adottato colori, forme, mostreggiature e gradi somiglianti a quelli in uso alla polizia di Stato, in tal modo violando la legge statale n. 65/1986 (ai sensi della quale le uniformi della polizia locale devono essere tali da escludere la “stretta somiglianza” con quelle delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato).

Tali disposizioni regionali invaderebbero, in tal modo, la sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, prevista dall'art. 117, c. 2, lett. h, Cost.

La Corte ha dichiarato l'inammissibilità di tali questioni per la contraddittorietà della sua prospettazione, in quanto il ricorrente ha abbinato “l'allegazione dell'inesistenza della potestà legislativa regionale” con una “censura che attiene, per converso, unicamente alle modalità con le quali detta potestà è stata concretamente esercitata”.

- 5) L'art. 26 della L. r. Basilicata n.41/2009 prevede che la polizia locale disponga di un numero telefonico unico (a 3 o 4 cifre) per il pronto intervento.

Secondo il ricorrente, la norma violerebbe l'art. 117, c. 1, Cost., ponendosi in contrasto con la direttiva 2002/22/CE, recepita con il d. lgs. n. 259/2003, che ha imposto agli Stati membri di istituire il numero unico di emergenza “112”.

La disposizione regionale vanificherebbe, la finalità della direttiva comunitaria e conseguentemente della normativa statale di recepimento: finalità che consisterebbe nel “garantire la certezza per la cittadinanza in ordine al numero o ai numeri di emergenza cui fare riferimento per evitare il rischio di sovrapposizioni”.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

La Corte ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della L. r. Basilicata n. 41/2009, in quanto la citata direttiva comunitaria e la norma statale di recepimento consentono di prevedere ulteriori numeri di emergenza nazionali.

- **Riferimenti:**
- **Sent. Corte Costituzionale n. 35/2011;**
 - **L.r. Basilicata n. 41/2009;**
 - **Rassegna stampa: “Niente Pg e sconfinamenti per i vigili urbani” (fonte Il sole 24 ore del 10-02-2011)**



Sentenza Corte Costituzionale: n.36/2011

Materia: modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni

Norme impugnate: artt. 1, 2, 3, 4 della L. r. Puglia 25/02/2010, n. 6, intitolata “Marina di Casabate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano e integrazione alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali) ”

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.36/2011, ha dichiarato:

- 1) l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della L.r. Puglia n. 6/2010 per violazione dell’art.133, c. 2, Cost., nella parte in cui realizzano la variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano senza il preventivo espletamento di un referendum popolare fra le popolazioni interessate o di altra forma di consultazione delle medesime;
- 2) l’inammissibilità della questione di legittimità dell’art. 4 della L.r. Puglia n. 6/2010, che modificava l’art. 5, c. 2, della L.r. Puglia n.26/1973 (“Norme in materia di circoscrizioni comunali”) prevedendo, nell’ipotesi in cui la variazione territoriale consegua ad un accordo tra i comuni interessati, il non espletamento della consultazione popolare. La censura in esame è inammissibile in quanto la Corte Costituzionale con la sentenza n. 214/2010 ha già dichiarato l’illegittimità incostituzionale, per violazione dell’art. 133 Cost., del citato art. 5, c. 2.

Norme della L.r. Puglia n. 6/2010 dichiarate incostituzionali:

- **Art. 1** << Modifica delle circoscrizioni dei Comuni di Lecce, Squinzano e Trepuzzi >>;
- **Art. 2** << Rapporti patrimoniali ed economico-finanziari >>;
- **Art. 3** << Pianificazione urbanistica >>.

Di seguito, si riportano le motivazioni della decisione in esame.

- 1) L’art. 1 della L. r. Puglia n.6/2010 statuisce la modifica delle circoscrizioni territoriali di tre comuni pugliesi e, più precisamente, prevede, in conformità alla planimetria allegata, “l’aggregazione dei territori del Comune di Lecce ai Comuni di Squinzano e Trepuzzi”.

Il successivo art. 2 prevede che i rapporti patrimoniali ed economici conseguenti alle intervenute modificazioni territoriali siano regolati “di comune accordo” fra i predetti tre enti territoriali; l’art. 3, impone ai Comuni interessati alla modifica,



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

di adeguare alla nuova dimensione del territorio la “pianificazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti”.

Il legislatore regionale, attraverso le disposizioni descritte, ha realizzato la variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano, omettendo ogni forma di consultazione delle popolazioni dei Comuni interessati. Per tale ragione, i summenzionati articoli contrastano con la L. R. Puglia n.7/2004 (“Statuto della Regione Puglia”), che, all’art. 19, c. 2, prevede la consultazione delle popolazioni interessate alle variazioni territoriali dei comuni e con l’art. 133, c. 2, Cost., che nell’attribuire al legislatore regionale la definizione del procedimento legislativo volto a realizzare variazioni territoriale nei Comuni facenti parte della singola Regione, impone il vincolo della consultazione popolare.

La Corte ha ribadito il principio secondo cui **“l’adempimento con cui si sentono le popolazioni interessate costituisce una fase obbligatoria che deve in ogni caso avere autonoma evidenza nel procedimento”**.

Ne deriva l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della citata legge regionale, nonché degli artt. 2 e 3, collegati al primo articolo da un chiaro vincolo di subordinazione.

- 2) L’art. 4 della L. r. Puglia n. 6/2010 integra il contenuto dell’art. 5, c. 2, della L.r. Puglia n. 26/1973 (“Norme in materia di circoscrizioni comunali”), che, così come modificato, prevede che si debba prescindere dall’espletamento della consultazione popolare nell’ipotesi in cui la variazione territoriale sia preceduta da un accordo fra i Comuni interessati.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 214/2010, aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art.133 Cost., dell’art. 5, c. 2, della L.r. Puglia n.26/1973, limitatamente alle parole “In caso di accordo tra i comuni interessati si prescinde dalla consultazione popolare”, aggiunte dal citato art. 4 della L. r. Puglia n.6/2010.

A decorrere dalla pubblicazione di tale sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 25 del 23 giugno 2010, la disposizione



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

censurata era stata espunta dall'ordinamento legislativo regionale. Conseguentemente, la censura sollevata con riguardo all'art. 4 della L. r. Puglia n.6/2010 è divenuta priva di oggetto e, dunque, inammissibile.

➤ **Riferimenti:**

- **Sent. Corte Costituzionale n. 36/2011;**
- **Sent. Corte Costituzionale n. 214/2010;**
- **L. r. Puglia n. 6/2010;**
- **Rassegna stampa: “Comuni uniti Conta il voto” (fonte: Italia Oggi del 10/02/2011)**



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Sentenza Corte Costituzionale: n. 40/2011

Materia: assistenza e solidarietà sociale; parità di accesso ai servizi sociali

Norme impugnate: art. 9 (c. 51, 52, 53) della L. r. Friuli Venezia Giulia 30/12/2009, n. 24, intitolata “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione - Legge finanziaria 2010”, modificativi dell’art. 4 della L.r. Friuli Venezia Giulia 31/03/2006, n. 6, intitolata “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.40/2011, ha dichiarato:

- 1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della L.r. Friuli Venezia Giulia n. 6/2006, così come modificato dall’ art. 9 (c. 51, 52, 53) della L. r. Friuli Venezia Giulia n. 24/2009, nella parte in cui limita il diritto di accesso al sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali ai soli cittadini comunitari residenti in Regione da almeno trentasei mesi, violando il principio di uguaglianza sancito all’art. 3 Cost.;
- 2) l’inammissibilità, per l’assenza di una sufficiente ed autonoma motivazione, della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 4 della L.r. Friuli Venezia Giulia n. 6/2006, così come modificato dall’ art. 9 (c. 51, 52, 53) della L. r. Friuli Venezia Giulia n. 24/2009, promossa in riferimento all’art. 97 Cost.

Norme della L.r. Friuli Venezia Giulia n. 6/2006 dichiarate incostituzionali:

- **Art. 4** << Destinatari del sistema integrato >>

Di seguito, si riportano le motivazioni della decisione in esame.

- 1) L’ art. 9, c. 51, 52 e 53, della L. r. Friuli Venezia Giulia n. 24/2009, ha profondamente modificato l’art. 4 della L.r. Friuli Venezia Giulia n. 6/2006.

In particolare, in seguito a tali modifiche, il primo comma dell’art. 4 limitava il diritto di accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato soltanto ai cittadini comunitari residenti in Regione da almeno trentasei mesi, l’originario secondo comma del medesimo art. 4, è stato abrogato (esso individuava quali ulteriori destinatari del sistema integrato alcune categorie di persone, a diverso titolo presenti sul territorio regionale) , mentre il terzo comma è stato sostituito dalla previsione secondo cui “tutte le persone presenti sul territorio regionale hanno diritto agli interventi di assistenza previsti dalla normativa statale e comunitaria vigente”.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Successivamente alla proposizione del ricorso, la disposizione in esame è stata ulteriormente modificata dall'art. 9, c. 5, della L. r. 16/07/2010, n. 12 (“Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21 del 2007”), che ha sostituito il requisito della residenza da almeno trentasei mesi con quello della “semplice residenza per una serie determinata di categorie di soggetti.”

La Corte Costituzionale, pur rilevando che le modifiche apportate dalla novella del 2010 “risultano aver inciso in maniera sostanziale su tutti i requisiti precedentemente previsti per l'accesso al citato sistema integrato regionale, in senso peraltro pienamente soddisfacente rispetto alle censure proposte”, non ha ritenuto sussistenti i presupposti di un'eventuale declaratoria di cessazione della materia del contendere. La disposizione censurata, infatti, contenendo un'esclusione immediatamente produttiva di effetti per intere categorie di soggetti dal diritto a determinate prestazioni, non richiedeva per la sua efficacia alcuno specifico provvedimento attuativo, con la conseguenza che non può escludersi che essa abbia avuto *medio tempore* applicazione.

I giudici costituzionali hanno, dunque, esaminato nel merito la questione di legittimità dell'art. 4 della L.r. n. 6/2006, così come riformulato dall'art. 9, c. 51, 52 e 53, della L.r. n. 24/2009, per il periodo della sua seppur limitata vigenza.

Tale disposizione introduce una preclusione destinata a discriminare, tra i fruitori dei servizi concernenti provvidenze sociali fornite dalla Regione, “i cittadini extracomunitari in quanto tali, nonché i cittadini europei non residenti da almeno trentasei mesi”.

La Corte ha, dunque, rilevato un contrasto con la “funzione e la ratio normativa stessa” delle misure in materia di servizi sociali, in violazione del limite di ragionevolezza imposto dal rispetto del principio di uguaglianza, sancito all'art. 3 Cost.

La dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo in esame per violazione dell'art.3 Cost. comporta l'assorbimento delle ulteriori censure promosse in riferimento all'art. 2 Cost., che “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo”, e richiede anche al legislatore regionale “l'adempimento dei doveri



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

inderogabili di solidarietà politica economica e sociale”, e all’art.38 Cost. “che assicura ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”.

- 2) La questione di costituzionalità dell’art. 4 della L.r. Friuli Venezia Giulia n. 6/2006, così come modificato dall’art. 9, c. 51, 52 e 53, della L. r. Friuli Venezia Giulia n. 24/2009, è stata promossa anche in riferimento all’art. 97 Cost., in quanto secondo il ricorrente l’esclusione dall’accesso al sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali di intere categorie di persone non assicurerebbe “il buon andamento e l’imparzialità della Pubblica Amministrazione”.

Tale censura è stata, tuttavia, dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale, in quanto sprovvista di una sufficiente ed autonoma motivazione in ordine alla lesione del parametro costituzionale invocato.

➤ **Riferimenti:**

- **Sent. Corte Costituzionale n. 40/2011;**
- **L. r. Friuli Venezia Giulia n. 24/2009;**
- **L. r. Friuli Venezia Giulia n.6/2006;**
- **Rassegna stampa: “I servizi sociali sono un diritto senza esclusioni” (fonte: Il sole 24 ore del 10/02/2011); “Friuli Venezia Giulia legittimità costituzionale di alcune norme della Legge Regionale n. 24/2009” (fonte: www.studiolegalelaw.net del 07/02/2011).**



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Sentenza Corte Costituzionale: n. 45/2011

Materia: sistema elettorale regionale

Norme impugnate:

-art. 1 (c. 1, 3) della L. r. Basilicata 19/01/2010, n. 3, intitolata “Norme relative al sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali, ai sensi della legge 2 luglio 2004, n. 165 - Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione”,

-artt. 1, 2, 3 della L. r. Basilicata 05/02/2010, n. 19, intitolata “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 gennaio 2010, n. 3”

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.45/2011, ha dichiarato:

- 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, c. 1 e 3, della L.r. Basilicata n. 3/2010 e dell'art.1 della L.r. Basilicata n. 19/2010 in quanto, nel modificare significativamente il sistema elettorale regionale prima dell'approvazione dello statuto, contrastano con la disciplina transitoria dettata dall'art. 5, c.1, della L. cost. n.1/1999, attuativa dell'art.122, c.1, Cost.;
- 2) l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della L.r. Basilicata n.19/2010, che modificano solo alcuni aspetti di dettaglio del sistema elettorale delineato dal legislatore statale e, pertanto, non ledono la L. cost. n.1/1999.

Norme della L.r. Basilicata n. 3/2010 dichiarate incostituzionali:

- **Art. 1, c. 1 e 3** << Sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale >>

Norme della L.r. Basilicata n. 19/2010 dichiarate incostituzionali:

- **Art. 1** << Inserimento del c. 3-*bis* all'interno dell'art. 1 della L.r. Basilicata 3/2010 >>

Norme della L.r. Basilicata n. 19/2010 dichiarate costituzionalmente legittime:

- **Art. 2** << Integrazione al c. 4 dell'art. 1 della L.r. Basilicata 3/2010 >>;
- **Art. 3** << Inserimento dell'art.1-*bis* all'interno della L.r. Basilicata 3/2010 >>

Di seguito, si riportano le motivazioni della decisione in esame.

- 1) Il primo comma dell'art. 1 della L.r. Basilicata n. 3/2010 prevede che il candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale costituisca l'unico componente



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

della “lista regionale di cui all’art. 5, comma 1, della Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1”.

Il terzo comma del medesimo articolo, dopo aver assegnato un seggio in Consiglio regionale al candidato Presidente della Giunta regionale, ripartisce tra i gruppi di liste provinciali i rimanenti seggi da attribuire alla lista regionale, stabilendo che essi debbano essere attribuiti nelle singole circoscrizioni “secondo i criteri previsti al medesimo articolo 15 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108, così come modificata dall’art. 3, Legge 23 febbraio 1995, n. 43, in quanto applicabile”.

L’art. 1 della L.r. Basilicata n. 19/2010 inserisce il comma *3-bis* all’interno dell’art.1 della L. r. Basilicata 3/2010. Esso dispone che sia eletto alla carica di consigliere regionale il candidato Presidente della Giunta che abbia ottenuto “un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente” e dispone le modalità di assegnazione del seggio.

Secondo i giudici costituzionali, le summenzionate disposizioni modificano in maniera significativa il sistema di elezione delineato dal legislatore statale, in quanto eliminano la quota di candidati alla carica di consigliere regionale eletta con il sistema maggioritario sulla base di liste regionali concorrenti (c.d. listino).

Esse sono, dunque, in contrasto con la disciplina transitoria fissata dall’art.5 della L. cost. n. 1/1999, che richiede che la legge elettorale regionale segua nel tempo l’adozione del nuovo statuto.

Per tali ragioni, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme in esame.

- 2) L’art. 2 della L.r. Basilicata n. 19/2010 integra il contenuto del c. 4 dell’art. 1 della L.r. Basilicata 3/2010 che, in seguito alla modifiche introdotte, statuisce: “Il numero dei candidati nelle liste provinciali è determinato secondo quanto previsto dalla legge n. 108/1968, con riferimento alla ripartizione dei seggi assegnati alle diverse circoscrizioni, ai sensi dell’articolo 2 della stessa legge n. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando che ai fini del riparto dei seggi afferenti alla quota proporzionale relativa alle liste provinciali di cui alla



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Legge n. 108/1968, art. 15, comma 3, i seggi assegnabili per la quota proporzionale rimangono pari a 16 per la circoscrizione di Potenza e 8 per la circoscrizione di Matera.”

L' art. 3 della L.r. Basilicata n. 19/2010 introduce, all'interno della L.r. Basilicata n. 3/2010, l'art.1-*bis*, secondo cui “la presente legge si applica per la elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale della Regione Basilicata della decima legislatura regionale”.

Gli artt. 2 e 3, introducendo, rispettivamente, “un mero meccanismo di distribuzione dei seggi tra circoscrizioni” e una norma di rinvio dell'entrata in vigore delle nuove regole, contengono modifiche di dettaglio della disciplina dettata dalle leggi statali vigenti. Pertanto, la questione di incostituzionalità di tali articoli è infondata.

➤ **Riferimenti:**

- **Sent. Corte Costituzionale n. 45/2011;**
- **L.r. Basilicata n. 3/2010;**
- **L.r. Basilicata n. 19/2010;**
- **Rassegna stampa: “La Corte costituzionale bocchia l'abolizione del listino in Basilicata” (fonte: www.trmtv.it del 07/03/2011).**



Sentenza Corte Costituzionale: n.67/2011

Materia: impiego pubblico; energia

Norme impugnate:

-artt. 11 (c.1) e 54 (c.1 e 2), 72 (c.2 e 3) della L.r. Basilicata 30/12/2009, n.42, intitolata “Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42 Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata Legge Finanziaria 2010”;

-art. 1 della L.r. Basilicata 29/01/2010, n.10, intitolata “Modifiche all’art. 11 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 42”;

-artt. 7 e 8 della L.r. Basilicata 19/01/2010, n. 1, intitolata “Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 – L.r. n. 9/2007” e punti 2.1.2.1, 2.2.2 e 2.2.3.1 dell’Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.), Allegato della medesima legge regionale

La Corte Costituzionale con la sentenza n.67/2011, in tema di norme della Regione Basilicata in materia di pubblico impiego, ha dichiarato:

1)l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, c. 1, della L. r. Basilicata n. 42/2009 e dell’art.1 della L. r. Basilicata n.10/2010, in quanto in contrasto con il principio costituzionale del pubblico concorso (una deroga a tale principio sarebbe consentita solo qualora ricorrano esigenze particolari e sia adeguatamente garantita la professionalità dei prescelti);

2) l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, c.1, della L. r. Basilicata n.42/2009 che, in materia energetica, impone un irragionevole divieto al rilascio di autorizzazioni per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili superiori a determinate basse soglie di potenza, come pure un blocco per gli impianti eolici (con la sola eccezione dei mineolici), contrastando con gli artt. 3, 41 e 117, c.2, lett. e, Cost;

3)l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, c. 2, della L. r. Basilicata n.42/2009 che, individuando alcune aree territoriali interdette all’installazione di impianti eolici e fotovoltaici, viola l’art. 12, c.10, del d.lgs. n. 387/2003: tale articolo è espressione della competenza statale in materia dell’ ambiente e prevede l’intervento della legislazione regionale soltanto in attuazione delle linee guida nazionali, non ancora emanate al momento dell’entrata in vigore della norma censurata; ne consegue il contrasto con l’art.117, c.2, lett. s, e c. 3, Cost. e con il principio di leale cooperazione;

4)l’illegittimità costituzionale dell’art.7, c. 1, lett. c, della L. r. Basilicata n.1/2010, che aggiungendo il punto 25 all’Allegato A della L.r. Basilicata n. 47/1998, illegittimamente sottrae la tipologia degli impianti “sotto soglia” alla procedura obbligatoria di valutazione d’impatto ambientale, prevista dalla normativa statale, violando l’art.117, c.2, lett. s, Cost.;

5)l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’art.117, c. 2, lett.s, Cost., dei punti 2.1.2.1., 2.2.2 e 2.2.3.1 dell’Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R), Allegato alla L. r. Basilicata n.1/2010, limitatamente



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

all'imposizione di vincoli tassativi alla realizzazione di determinati impianti posti nei siti della Rete Natura 2000;

6) l'estinzione del giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionali dell'art. 72, c. 2 e 3, della L. r. Basilicata n. 42/2009 promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, e 117, c. 2, lett. 1, Cost., in quanto il ricorrente ha rinunciato al proprio ricorso con riferimento a tale questione e la parte intimata non si è costituita.

Norme della L. r. Basilicata n. 42/2009 dichiarate incostituzionali:

- **Art. 11 (c.1)** << Modifiche all'art. 33 della Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 27 "Assestamento del Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 2009" >>;
- **Art. 54 (c. 1)** << Modifica dell'articolo 10 della Legge Regionale n. 31 del 2008 "Disposizione per la formazione del Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata – legge Finanziaria 2009" >>;
- **Art. 72 (c.2 e c.3)** << Norme in materia di personale >>

Norme della L. r. Basilicata n. 1/2010 dichiarate incostituzionali:

- **Art. 7** << Modifica alla L. r. Basilicata n. 47/1998 >>
- **Art. 8** << Divieto di installazione di impianti di produzione di energia elettrica nucleare >>
- **punti 2.1.2.1, 2.2.2. e 2.2.3.1. dell'Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.)** << Vincoli agli impianti nelle aree Natura 2000 >>

Norme della L. r. Basilicata n. 10/2010 dichiarate incostituzionali:

- **Art. 1** << Modifica all'art. 33 della Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 27 "Assestamento del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2009" >>

Di seguito, si riportano le motivazioni della decisione in esame.

- 1) Le questioni di legittimità dell'art. 11 della L. r. Basilicata n. 42/2009 e dell'art. 1 della L. r. Basilicata n. 10/2010 devono essere esaminate congiuntamente. Le due norme hanno, infatti, modificato in tempi successivi la stessa previgente disposizione legislativa: l'art. 14, c. 1, della l. r. Basilicata n. 31 del 2008), in materia di stabilizzazione di lavoratori precari.

Le due norme sono censurate perché ritenute lesive degli artt. 3, c. 1, e 97, c. 1 e 3, Cost. e, precisamente, per il contrasto con i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, e con il parametro costituzionale del pubblico concorso, "in funzione dell'efficienza della stessa



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

amministrazione, anche per l'accesso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a funzioni più elevate”.

Le due norme, quindi, si pongono in contrasto con il principio costituzionale che impone il concorso quale modalità di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni e consente deroghe a tale parametro solo qualora ricorrano esigenze particolari e sia adeguatamente garantita la professionalità dei prescelti, circostanze che non ricorrono nella fattispecie in esame. La Corte ha, pertanto, dichiarato l'illegittimità costituzionale delle suddette disposizioni per contrasto con l'art. 97 Cost.

Restano assorbite le ulteriori censure prospettate.

- 2) Il primo comma dell'art. 54 della L.r. Basilicata n.42/2009, ha modificato l'art.10, c. 3, della L.r. Basilicata n.31/2008, a sua volta già sostitutivo dell'art. 3, c. 2, della L.r. Basilicata 26 aprile 2007, n.9 (“Disposizioni in materia di energia”).

L'articolo così modificato consente eccezionalmente la realizzazione di impianti fotovoltaici, mineolici, di cogenerazione alimentati a biogas, gas discarica, gas residuati da processi di depurazione e da biomassa vegetale, purché con potenza inferiore a determinate soglie, nonché in sostituzione o in conversione di quelli in esercizio nei limiti della potenza già autorizzata.

In sostanza, la disposizione impugnata, pur derogando al regime di blocco generalizzato all'installazione di nuovi impianti previsto dall'art. 3, c. 1, della L. r. Basilicata n. 9/2007, impone un irragionevole divieto al rilascio di autorizzazioni per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili superiori a determinate basse soglie di potenza, come pure un blocco per gli impianti eolici, eccetto i mineolici.

Inoltre, essa “autorizza eccezionalmente l'installazione, su terreni di proprietà pubblica, di impianti fotovoltaici, sotto la responsabilità di soggetti pubblici che operano nel settore – in mancanza di vincoli di sorta circa la destinazione della produzione – esclusivamente a fini di profitto”.

La disposizione in esame è in contrasto con l'art. 3 Cost., in **quanto introduce un “elemento di forte distorsione nell'accesso al mercato delle fonti rinnovabili, assegnando ai soggetti pubblici un'ingiustificata posizione di vantaggio”**.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

La norma impugnata, inoltre, “frustra l’esigenza di consentire la piena apertura del mercato nel settore delle energie rinnovabili a tutti gli operatori economici” pregiudicando, in tal modo, la tutela della concorrenza appartenente alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art.117, c.2, lett. e, Cost., e la libertà d’iniziativa economica garantita dall’art. 41 Cost.

La Corte ha, dunque, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, c.1, per i motivi esaminati. Rimangono assorbiti gli altri profili di illegittimità denunciati dal ricorrente.

- 3) Il secondo comma dell’art. 54 della L.r. Basilicata n 42/2009, che ha modificato l’art. 10, c. 5, della L.r. Basilicata n 31 del 2008, prevede, nel quadro di una normativa dettata in materia di costruzione e gestione degli impianti, infrastrutture ed opere connesse in zone agricole, delle fasce di rispetto e vari vincoli sui terreni destinati all’insediamento e alla costruzione degli impianti.

Così disponendo, la norma regionale prescinde dalle linee guida nazionali previste dall’art. 12, c. 10, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”).

La Corte ha precisato che il citato art.12 è “**espressione della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente**” e, pertanto, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 54, c.2, per contrasto con l’art. 117, c. 2, lett. s, Cost.

Peraltro, **l’individuazione, da parte della norma regionale impugnata, di aree territoriali interdette all’installazione di impianti eolici e fotovoltaici contrasta con l’art. 12, c. 10, del d.lgs. n. 387/2003, che prevede espressamente l’intervento della legislazione regionale soltanto “in attuazione” delle linee guida nazionali, le quali alla data di entrata in vigore della legge impugnata non erano state ancora emanate.** Ne consegue il contrasto della norma censurata con il principio di leale cooperazione e con l’art.117, c.3, Cost.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

- 4) Il primo comma dell'art. 7, lett. c, della L. r. Basilicata n. 1/2010 modifica gli allegati A e B della L. r. Basilicata n.47/1998, circa la valutazione di impatto ambientale in relazione ad alcune tipologie di progetti che devono essere ad essa sottoposti. In particolare, viene aggiunto all'allegato A della citata legge regionale il punto 25.

Tale previsione contrasta con quanto stabilito dal d.lgs. n.152/2006, poiché quest'ultimo, nel testo attualmente in vigore, non fa riferimento ad alcuna soglia minima di potenza installata per la tipologia degli impianti eolici destinati alla produzione di energia elettrica.

La norma regionale impugnata, sottraendo la tipologia degli impianti “sotto soglia” alla procedura di valutazione d’impatto ambientale, invade la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente sancita all’art.117, c.2, lett. s, Cost.

L'accoglimento della censura per tale motivo comporta l'assorbimento dell'ulteriore profilo di illegittimità, evocato in riferimento all'art.117, c.1, Cost.

- 5) In relazione ai punti 2.1.2.1, 2.2.2 e 2.2.3.1 dell'Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.), Allegato alla L. r. Basilicata n.1/2010, il ricorrente deduce la violazione dell'art.117 Cost. sotto vari profili.

In tali punti vengono posti vincoli aprioristici alla realizzazione di determinati impianti nelle aree Natura 2000, vale a dire siti di importanza comunitaria (S.I.C.) e zone di protezione speciale (Z.P.S.). Anche in questo caso, quindi, emerge un contrasto con la normativa nazionale vigente di derivazione comunitaria, in violazione dell'art.117, c.2, lett. s, Cost., ai sensi del quale lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

La censura di illegittimità per contrasto con l'art.117, c.2, lett.s, Cost. comporta l'assorbimento dell'ulteriore profilo di incostituzionalità, promosso in riferimento all'art.117, c.1, Cost.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

- 6) Il secondo e terzo comma dell'art. 72 della L. r. Basilicata n. 42/2009 prevedono rispettivamente, che in relazione alla necessità di garantire la trasparenza e la valorizzazione delle competenze professionali, qualora non sussistano esigenze che richiedano una prestazione altamente qualificata, lo strumento utilizzato per la gestione ordinaria di programmi comunitari complessi sia il contratto di lavoro a tempo determinato (c.2) e che, sino alle procedure selettive di accesso, e comunque non oltre il 30 settembre 2010, possano essere prorogati i contratti dei collaboratori, su espressa e motivata richiesta dei dirigenti circa le ragioni e la necessità della proroga (c.3).

La Corte Costituzionale ha dichiarato estinto il giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo in esame, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, e 117, c.2, lett. 1, Cost., in quanto il ricorrente ha rinunciato al proprio ricorso con riferimento a tale questione e la parte intimata non si è costituita.

➤ **Riferimenti:**

- **Sent. Corte Costituzionale n. 67/2011;**
- **L.r. Basilicata n. 42/2009;**
- **L.r. Basilicata n. 1/2010;**
- **L.r. Basilicata n. 10/2010;**
- **Rassegna stampa: “Consulta boccia Basilicata in materia energetica. Piar da rifare” (fonte:www.olambientalista.it del 08/03/2011).**



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Sentenza Corte Costituzionale: n. 77/2011

Materia: impiego pubblico; sanità pubblica

Norme impugnate: artt. 18 (c. 4, 7) e 19 (c. 1, 2, 3, 4, 5, 7) della L. r. Molise 22/01/2010, n. 3, intitolata “Legge finanziaria regionale 2010”

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2011, ha dichiarato:

- 1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, c. 4, della L.r. Molise n. 3/2010 che, attribuendo alla Giunta il potere di adottare una nuova disciplina dei buoni pasto spettanti ai dipendenti regionali e stabilendo il numero massimo annuale di essi concedibile a ciascun lavoratore, invade la competenza statale in materia di ordinamento civile ex art.117 (c. 2, lett. 1) Cost.;
- 2) l’estinzione del processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 (c. 7) della L.r. Molise n. 3/2010, poiché il ricorrente ha successivamente rinunciato all’impugnazione di tale norma e la Regione Molise non si è costituita in giudizio;
- 3) l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’ art. 117, c.3, Cost., dell’art. 19, c. 1, 2, 4, 5, 7, della L.r. Molise n. 3/2010, recanti disposizioni sull’organizzazione del servizio sanitario regionale lesive della competenza statale che prevedevano: un’ampia proroga dei contratti di lavoro in essere con il personale precario; la possibilità di prorogare per il periodo corrispondente al Piano di rientro gli incarichi temporanei di direttore di unità operativa complessa già conferiti; la stipula di alcuni contratti di lavoro a tempo determinato; l’istituzione della figura professionale dell’informatore medicoscientifico aziendale”;
- 4) l’infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l’art. 19, c. 3, della L.r. Molise n. 3/2010, che stabilisce la predisposizione, da parte dell’Azienda sanitaria molisana, di un piano di riorganizzazione del personale; la Corte ha escluso che una simile disposizione comporti un rischio di compromissione dell’obiettivo del rientro della spesa sanitaria regionale in violazione dell’art. 2, c. 88, della L. n. 191/2009 e, di conseguenza, dell’art. 117, c. 3, Cost., poiché vale, anche per le procedure di stabilizzazione regionali, il limite costituito dalla necessaria coerenza con il piano di riassetto della rete ospedaliera e con il Piano di rientro; la Corte ha, altresì, escluso la lesione degli artt. 3 e 97 Cost. denunciata dal ricorrente con riferimento al rinvio all’applicazione dell’art. 3 della L.r. Molise n. 1/2009, in quanto quest’ultimo articolo non è stato impugnato.

Norme della L.r. Molise n. 3/2010 dichiarate incostituzionali:

- **Art. 18 (c. 4)** << Disciplina riguardante le spese per i buoni pasto spettanti al personale dipendente dell’Amministrazione regionale >>;
- **Art. 19 (c. 1, 2, 4, 5, 7)** << Disposizioni sull’organizzazione del servizio sanitario regionale>>



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Norme della L.r. Molise n. 3/2010 dichiarate costituzionalmente legittime:

- **Art. 19 (c. 3)** << Predisposizione ad opera dell'Azienda sanitaria regionale del Molise di un piano di riorganizzazione del personale >>

Di seguito, si riportano le motivazioni della decisione in esame.

- 1) L' art. 18, c. 4, della L. r. Molise n. 3/2010, dispone: “La Giunta regionale adotta con proprio atto una nuova disciplina riguardante le spese per i buoni pasto spettanti al personale dipendente dell'Amministrazione regionale, prevedendo annualmente l'utilizzo di non più di 120 buoni pasto per ogni dipendente. Al personale con mansioni di autista è assegnata una quota aggiuntiva calcolata su base storica in relazione al servizio svolto”.

La Corte Costituzionale ha precisato che **i buoni pasto costituiscono una componente del trattamento economico spettante ai dipendenti della Regione, il cui rapporto di impiego è stato privatizzato e, conseguentemente disciplinato dalla contrattazione collettiva.**

La disciplina di tale trattamento economico rientra, pertanto, nella materia dell'ordinamento civile riservata alla competenza esclusiva statale ai sensi dell'art.117 c. 2, lett. 1, Cost.

Per tali ragioni, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità della norma in esame.

- 2) L'art. 18, c. 7, della L. r. Molise n. 3/2010, incide, temporaneamente rideterminandola, sull'indennità economica istituita dall'art. 29-*bis* della L.r. Molise n. 7/1997 e, pertanto, era stato impugnato in quanto ritenuto in contrasto con l'art.117, c.2, lett. 1, Cost.

Tuttavia, poiché il ricorrente ha successivamente rinunciato all'impugnazione di tale norma e la Regione Molise non si è costituita in giudizio, la Corte ha dichiarato l'estinzione del processo limitatamente alla censura in esame.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

- 3) Il primo e il secondo comma dell'art. 19 della L. r. Molise n. 3/2010, prevedono la possibilità di prorogare, rispettivamente: i contratti del personale di tutto il servizio sanitario regionale, utilizzato ai sensi dell'art. 36, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, o assunto a tempo determinato oppure con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, in caso di riscontrata carenza di organico, per la durata massima del Piano di rientro sanitario, nel rispetto dei relativi limiti annuali di spesa (c. 1); gli incarichi di direttore di unità operativa complessa già conferiti a seguito di apposita selezione per il periodo corrispondente al Piano di rientro e per un termine di sei mesi rinnovabile una sola volta (c. 2).

Secondo il ricorrente, le predette disposizioni regionali lederebbero l'art. 117, c. 3, Cost., "trattandosi di interventi che precostituiscono vincoli alla futura adozione dei programmi operativi, incidendo sugli stessi e potenzialmente pregiudicandone fin d'ora la coerenza con gli obiettivi programmati, con conseguente compromissione della piena attuazione dell'art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), costituente principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica". Esse, inoltre, lederebbero gli artt. 3 e 97 Cost., in riferimento ai principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, e il principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni.

Premesso che il Molise è una Regione per l'attuazione del cui Piano di rientro della spesa sanitaria è stato nominato un commissario *ad acta* e che la Corte Costituzionale ha ripetutamente qualificato come principi di coordinamento della finanza pubblica le norme statali finalizzate al contenimento della spesa sanitaria, i giudici costituzionali hanno osservato che le proroghe di cui al primo e al secondo comma dell'art. 19 comportano "il serio rischio di pregiudicare l'obiettivo dei programmi operativi finalizzati all'attuazione del Piano di rientro" ed "impediscono di realizzare immediatamente il risparmio di spesa conseguente alla soppressione delle corrispondenti unità complesse eventualmente disposta dal commissario *ad acta*". Ne consegue l'incostituzionalità dell'art. 19, c. 1 e 2, per



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

violazione dell'art.117, c.3, Cost. e l'assorbimento delle censure prospettate in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

Il quarto comma dell'art. 19 prevede che la Regione, per l'attuazione di progetti di ricerca sanitaria ovvero finalizzati alla realizzazione di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale *ex artt. 34 e 34-bis* della legge n. 662/1996 e per gli interventi finanziati ai sensi dell'art. 79, c. 1-*sexies*, del decreto legge n. 112/2008, possa stipulare i contratti previsti dall'art. 15-*octies* del d.lgs. n. 502/1992.

Quest'ultima disposizione consente la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato “per l'attuazione di progetti finalizzati, non sostitutivi dell'attività ordinaria [...], nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 34-*bis* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal fine disponibili”.

La norma regionale censurata, estendendo la sua applicazione anche a fattispecie non contemplate dall'art. 15-*octies*, ha illegittimamente ampliato l'ambito applicativo della norma statale, ed è, pertanto, lesiva dell'art.117, c.3, Cost., che attribuisce allo Stato la competenza a dettare i principi fondamentali in materia di salute.

Resta assorbita la censura prospettata in riferimento all'art.117, c. 2, lett. 1, Cost.

Il quinto comma dell'art. 19 attribuisce alla Giunta regionale il compito di promuovere e disciplinare “le funzioni dell'informatore medicoscientifico aziendale”, “ai fini del controllo della spesa farmaceutica e di una corretta informazione sulle prescrizioni farmaceutiche da parte dei medici”.

La suddetta norma, dunque, individua una nuova figura professionale nell'ambito delle professioni sanitarie, rinviando addirittura ad una disciplina di rango secondario la definizione delle funzioni e tutta la regolamentazione di tale nuova professione.

La Corte ha ribadito che **“l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato”** e ha, pertanto, dichiarato l'illegittimità della norma regionale in esame per violazione dell'art.117, c.3, Cost.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Il settimo comma dell'art. 19 sancisce, relativamente alle modalità organizzative dell'attività del commissario *ad acta* e del *sub* commissario, l'applicabilità dell'art. 8 della L. r. Molise n.3/2010. Tale disposizione, con riferimento al personale delle segreterie particolari degli organi, prevede anche la possibilità di assumere con contratto di diritto privato a tempo determinato personale esterno all'Amministrazione regionale.

Essa contrasta con il vincolo posto dall'art. 4, c. 2, del d. l. n. 159/2007, secondo cui le Regioni provvedono agli adempimenti relativi alla gestione commissariale dei Piani di rientro "utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente".

La Corte Costituzionale ha riconosciuto a quest'ultima disposizione "natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica" ed ha, pertanto, dichiarato l'illegittimità, per violazione dell'art.117, c.3, Cost., dell'art. 19, c. 7, della L. r. Molise n. 3/2010.

- 4) L'art. 19, c. 3, della L. r. Molise n. 3/2010 stabilisce la predisposizione, da parte dell'Azienda sanitaria molisana, di un piano di riorganizzazione del personale coerente con il riassetto della rete ospedaliera e con il Piano di rientro "anche ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 13 gennaio 2009, n. 1". Quest'ultima disposizione, all'ottavo comma, prevede la stabilizzazione per il personale assunto con contratti a tempo determinato.

Il ricorrente ha sollevato per il terzo comma dell'art.19 le stesse censure sollevate con riguardo al primo e al secondo comma del citato articolo, ritenendo, in primo luogo, che esso compromettesse la piena attuazione dell'art. 2, c. 88, della n. 191/2009 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010"). Quest'ultimo, che costituisce principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, sancisce: "Per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario *ad*



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale. È fatta salva la possibilità per la Regione di presentare un nuovo Piano di rientro ai sensi della disciplina recata dal presente articolo. A seguito dell'approvazione del nuovo piano cessano i commissariamenti, secondo i tempi e le procedure definiti nel medesimo piano per il passaggio dalla gestione straordinaria commissariale alla gestione ordinaria regionale”.

I giudici costituzionali hanno escluso che la disposizione censurata comporti “un rischio di compromissione dell’obiettivo del rientro della spesa sanitaria regionale, perché vale, anche per le procedure di stabilizzazione che la Regione potrebbe eventualmente attivare, il limite costituito dalla necessaria coerenza con il piano di riassetto della rete ospedaliera e con il Piano di rientro”. Non vi è, dunque, contrasto con il principio fondamentale espresso dall’art. 2, c. 88, della L. n. 191/2009, né, conseguentemente, con l’art. 117, c. 3, Cost.

La Corte ha, altresì, escluso la lesione degli artt. 3 e 97 Cost. denunciata dal ricorrente con riferimento al rinvio, all’interno della disposizione impugnata, all’applicazione dell’art. 3 della L.r. Molise n. 1/2009, che, ad avviso del ricorrente, “si risolverebbe nell’attuazione di procedure di stabilizzazione del personale precario difformi da quelle previste dal legislatore statale all’art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge n. 78 del 2009”.

La Corte osserva che “la fonte del potere dell’amministrazione molisana di procedere alla stabilizzazione dei precari” non va individuata nell’art. 19, c. 3, della L. r. Molise n. 3/2010, bensì nell’art. 3 della L.r. Molise n. 1/2009, non impugnata dallo Stato e, pertanto, ancora in vigore.

➤ **Riferimenti:**

- **Sent. Corte Costituzionale n. 77/2011;**
- **L. r. Molise n. 3/2010;**
- **Rassegna stampa: “Regioni, buoni pasto off limits” (fonte: Italia Oggi del 12/03/2011).**



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Sentenza Corte Costituzionale: n.94/2011

Materia: parità di accesso ai servizi pubblici e privati per tutti i cittadini europei; sanità

Norme impugnate: artt. 7 (c. 1), 8 (c.2), 13 (c.3) della L. r. Liguria 10/11/2009 n. 52, intitolate “Norme contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere”

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.94/2011, ha dichiarato:

1)l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale, promossa in riferimento all’art. 117, c. 2, lett. 1, Cost., avente ad oggetto l’art. 7, c.1, della L.r. Liguria n. 52/2009, che non introduce, come affermato dal ricorrente alcun obbligo a contrarre, ma impegna la Regione a garantire la parità di accesso ai servizi pubblici e privati evitando situazioni discriminatorie fondate sull’orientamento sessuale o l’identità di genere;

2)l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, c. 2, della L.r. Liguria n.52/2009, che consente a chiunque abbia raggiunto la maggiore età di designare un rappresentante che abbia accesso alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza assistenziale e psicologica del designante e a cui gli operatori delle suddette strutture si devono rivolgere per tutte le comunicazioni relative al suo stato di salute; la norma, non introducendo la possibilità di delegare ad altra persona il consenso ad un determinato trattamento sanitario, non disciplina l’istituto della rappresentanza e non viola l’art. 117, c. 2, lett. 1, Cost.;

3)l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale, promossa in riferimento all’art. 117, c. 2, lett. 1., Cost., avente ad oggetto l’art. 13, c. 3, della L.r. Liguria n. 52/2009, il quale prevede che gli organi regionali dispongano l’applicazione di sanzioni nel caso di violazione degli obblighi di non discriminazione previsti all’art. 7, c. 1, della medesima legge.

Norme della L.r. Liguria n. 63/2009 dichiarate incostituzionali:

- **Art. 7 (c.1)** << Accesso ai servizi pubblici e privati >>;
- **Art. 8 (c.2)** << Salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali >>;
- **Art. 13 (c.3)** << Norme finali per la prevenzione delle discriminazioni>>;

Di seguito, si riportano le motivazioni della decisione in esame.

- 1) Il **comma 1 dell’art. 7 della L.r. Liguria n. 52/2009** prevede che “La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, garantisce a tutti i cittadini parità d’accesso ai servizi pubblici e privati, stabilendo che le prestazioni erogate da tali servizi devono avvenire senza discriminazioni”.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Secondo il ricorrente, tale disposizione introducendo il “divieto per gli operatori economici e privati di rifiutare la loro prestazione o di erogarla a condizioni deteriori rispetto a quelle ordinarie per motivi riconducibili all’orientamento sessuale o all’identità di genere”, contrasterebbe con l’art. 117, c. 2, lett. 1, Cost., prevedendo un “obbligo legale a contrarre”, in ragione del quale determinati operatori sarebbero obbligati *ex lege* a fornire la propria prestazione a chiunque ne faccia richiesta.

La questione di legittimità relativa alla censura in esame è stata dichiarata infondata in quanto **la norma impugnata non pone alcun obbligo a contrarre a carico degli erogatori dei servizi pubblici e privati, ma impegna la Regione stessa ad attuare l’erogazione di tali servizi pubblici e privati, garantendone la parità di accesso senza alcuna discriminazione di sesso o d’identità di genere.**

- 2) Il comma 2 dell’art. 8 della L.r. Liguria n.52/2009 stabilisce che “chiunque abbia raggiunto la maggiore età può designare una persona che abbia accesso alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza assistenziale e psicologica del designante e a cui gli operatori delle suddette strutture si devono rivolgere per tutte le comunicazioni relative al suo stato di salute”.

Secondo il ricorrente, tale norma, in ragione del suo carattere generico, comprenderebbe anche “la possibilità di delegare ad altra persona il consenso ad un determinato trattamento sanitario”, incidendo sull’istituto della rappresentanza, rientrando nella materia dell’ordinamento civile (art. 117, c.2, lett. 1, Cost.)

La Corte chiarisce che la disposizione censurata “non disciplina l’istituto della rappresentanza, ma semplicemente consente di utilizzarlo al fine di comunicare ai pazienti le informazioni relative al loro stato di salute”.

La Corte ha, dunque, dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale promossa in riferimento all’art. 117 c. 2, lett. 1, Cost.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

- 3) Il comma 3 dell'art. 13 della L.r. Liguria n.52/2009 prevede nel caso di violazione degli obblighi di non discriminazione sanciti all'art 7, c.1, che gli organi regionali dispongano l'applicazione di sanzioni.

Tale disposizione è stata impugnata in virtù del rapporto di connessione con l'art. 7, c. 1, della medesima legge, anch'essa censurata dal ricorrente. Quest'ultimo articolo non invade la competenza legislativa statale e, di conseguenza, l'asserito rapporto di connessione non può di per sé determinare l'illegittimità dell'art. 13, c. 3.

La Corte osserva, inoltre, che il citato art. 13, c.3, non dispone esso stesso sanzioni ma si limita a prefigurarne l'introduzione.

➤ **Riferimenti:**

- **Sent. Corte Costituzionale n. 94/2011;**
- **L.r. Liguria n. 52/2009;**
- **Dottrina: DANISI C. "Un revirement significativo in materia di non discriminazione?"**
(fonte:www.forumcostituzionale.it del 04/04/2011)
- **Rassegna stampa: "Stop omofobia:ok alla legge ligure la Consulta bocchia il governo"** (fonte:[Il secolo XIX](#) del 31/03/2011)



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Appendice: **Sentenze della Corte Costituzionale** **riguardanti la Regione Calabria**

Sentenza Corte Costituzionale n.361/2010

Materia: edilizia; urbanistica; conflitto di attribuzione

Norme impugnate:

- **artt. 1 (c. 2 lett. d) e 2 (c.1) dell' atto denominato L. r. Calabria 11/02/2010, n. 5 intitolato "Attuazione dell'Intesa sancita in data 01/04/2009, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 05/06/ 2003 n.131, tra Stato, Regioni ed Autonomie locali, concernenti misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia";**
- **atto denominato L. r. Calabria 11/02/2010, n.5 nella sua interezza**

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.361/2010 ha dichiarato:

- 1) estinto il processo in via principale a causa della espressa abrogazione dell'atto impugnato attraverso l'art.11 della L.r. Calabria 11/08/2010, n. 21 ("Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale");
- 2) inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione, sollevato dal Governo avverso la promulgazione e la pubblicazione dell'atto denominato legge della Regione Calabria n.5/2010. Secondo il Governo, il Presidente della Giunta avrebbe violato gli artt. 120 e 118 Cost., quest'ultimo espressivo del principio di leale collaborazione, poiché da un lato ha provveduto in difformità dalle "direttive governative" impartitegli in sede di nomina a commissario, dall'altro ha anticipato la promulgazione e la pubblicazione della "legge regionale" n. 5 del 2010. Per la Corte, l'inammissibilità deriva dalla assoluta carenza di idoneità lesiva dell'atto promulgato dal Presidente della Giunta in qualità di commissario *ad acta*, posto che solo il Consiglio regionale è titolare del potere legislativo a livello regionale e, dunque, l'atto ha solo una mera parvenza di legge, insuscettibile di determinare effetti di alcun genere.

Di seguito, si riportano le motivazioni della decisione in esame.

- 1) Il comma 2, lett. d, dell'art. 1 della L.r. Calabria n.5/2010 prevede l'esclusione degli interventi edilizi dagli edifici abusivi o nei centri storici o in aree di edificabilità assoluta, nonché dai beni culturali e dalle aree di pregio ambientale e



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

paesaggistico, salvo approvazione da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo.

La norma citata contrasterebbe, secondo il ricorrente, con l'art.65, c. 4 e 5, del d.lgs. 03/04/2006 n. 152 ("Norme in materia ambientale"), a propria volta espressivo della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente.

Il comma 1 dell'art. 2 impone alla Giunta regionale di adottare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, ogni conseguente disciplina attuativa di natura regolamentare, nel rispetto dei principi già menzionati dalla stessa legge.

Secondo il ricorrente, tale articolo, affidando ad un regolamento della Giunta "ogni conseguente disciplina attuativa", differirebbe il pattuito termine di 90 giorni per l'effettiva attuazione dell'Intesa con conseguente violazione degli artt. 117, c.2, lett. s, e 118 Cost.

Gli articoli impugnati sono stati eliminati dall'art. 11 della L. r. Calabria 11 agosto 2010, n. 21, che prevedeva misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale, ed in seguito a ciò, riuniti i giudizi, è stato dichiarato estinto il processo in via principale.

- 2) Il Governo, con un secondo ricorso, ha sollevato conflitto di attribuzione, avente ad oggetto la promulgazione e la pubblicazione, da parte del Presidente della Regione Calabria in qualità di commissario *ad acta*, dell'atto denominato legge della Regione Calabria n.5/2010.

Premesso che:

-il Presidente del Consiglio dei ministri, in ragione dell'inerzia della Regione Calabria ad adottare la legge ipotizzata nell'Intesa del 01/04/2009 tra Stato, Regioni e gli enti locali, sull'"atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia, ha nominato il Presidente della Regione Calabria, "Commissario *ad acta* per la piena attuazione dell'Intesa", incaricandolo anche di porre in essere "ogni attività idonea, anche di natura legislativa";



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

- il Presidente della Giunta regionale ha adottato il decreto n. 24 del 09/02/2010, contenente tra l'altro l'allegato testo del provvedimento legislativo recante: "Attuazione dell'Intesa sancita in data 01/04/2009, ai sensi dell'art. 8, c. 6, della legge 05/06/2003, n.131, tra Stato, Regioni ed Autonomie locali, concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia";
- il testo dell'atto è stato promulgato dal Presidente della Regione come legge regionale n.5 del 2010 e pubblicato nel B.U.R.C. del 22/02/2010;
- nel medesimo giorno, il Ministro per i rapporti con le Regioni ha invitato il Presidente della Regione "a non procedere alla promulgazione e alla pubblicazione del provvedimento", dal momento che "il contenuto dello stesso non è in linea né con quanto previsto dall'Intesa sancita in data 01/04/2009 né con la deliberazione del Consiglio dei ministri";

il ricorrente ha ritenuto che il Commissario *ad acta*, promulgando e pubblicando un testo divergente dalle direttive impartitegli dal Governo, abbia violato gli artt. 120 e 118 Cost., quest'ultimo espressivo del principio di leale collaborazione.

Egli, da un lato, avrebbe provveduto in difformità alle "direttive governative" impartitegli in sede di nomina a commissario, dall'altro avrebbe anticipato la promulgazione e la pubblicazione della L. r. n.5 del 2010, violando in questo modo i "più generali principi di buona fede e di correttezza".

Anche se la Corte Costituzionale ha dichiarato di non voler affrontare la questione se il potere sostitutivo di cui all'art.120 Cost. possa essere esercitato dal Governo con propri atti legislativi in relazione all'attività legislativa regionale, essa ha formulato alcune importanti delucidazioni.

Per la Corte, anche volendosi interpretare la menzionata disposizione costituzionale come tale da legittimare il potere del Governo di adottare atti con forza di legge in sostituzione di leggi regionali, e quindi eccezionalmente derogando al riparto costituzionale delle competenze legislative fra Stato e Regioni, tramite l'esercizio in via temporanea dei propri poteri di cui all'art. 77 Cost., **"resta evidente il divieto costituzionale di affidare ad un diverso organo**



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

gli eccezionali poteri di natura legislativa del Consiglio dei Ministri o – tanto più – di incaricarlo addirittura di adottare una legge regionale, che è invece un potere proprio del solo organo rappresentativo della Regione”.

La Corte ha, dunque, ritenuto l’atto promulgato dal Presidente della Giunta privo di idoneità lesiva, in quanto non suscettibile di produrre effetti di alcun genere.

- **Riferimenti:**
- **Sent. Corte Costituzionale n. 361/2010;**
 - **L.r. Calabria n. 5/2010;**
 - **Dottrina: DICKMANN R., “La Corte chiarisce: I commissari *ad acta* non possono esercitare i poteri sostitutivi in via normativa” (fonte: www.federalismi.it)**



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Sentenza Corte Costituzionale: n.361/2010 (testo integrale)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, lettera d) e 2, comma 1, dell'atto denominato legge della Regione Calabria 11 febbraio 2010, n. 5 (Attuazione dell'Intesa sancita in data 1° aprile 2009, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, Regioni ed Autonomie locali, concernente misure per il rilascio dell'economia attraverso l'attività edilizia. Approvata dal Presidente della Giunta Regionale quale commissario ad acta con Decreto n. 24 del 9 febbraio 2010), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 19 marzo 2010, depositato in cancelleria il 29 marzo 2010 ed iscritto al n. 49 del registro ricorsi 2010, e nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito dell'atto di promulgazione e pubblicazione dell'atto denominato legge della Regione Calabria 11 febbraio 2010, n. 5 (Attuazione dell'Intesa sancita in data 1° aprile 2009, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, Regioni ed Autonomie locali, concernente misure per il rilascio dell'economia attraverso l'attività edilizia. Approvata dal Presidente della Giunta Regionale quale commissario ad acta con Decreto n. 24 del 9 febbraio 2010), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23 aprile 2010, depositato in cancelleria il 29 aprile 2010 ed iscritto al n. 4 del registro conflitti tra enti 2010.

Udito nell'udienza pubblica del 16 novembre 2010 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

udito l'avvocato dello Stato Paola Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 19 marzo 2010 e depositato il successivo 22 marzo (reg. ric. n. 49 del 2010), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera d), e 2, comma 1, dell'atto denominato legge della Regione Calabria 11 febbraio 2010, n. 5 (Attuazione dell'Intesa sancita in data 1° aprile 2009, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, Regioni ed Autonomie locali, concernente misure per il rilascio dell'economia attraverso l'attività edilizia. Approvata dal Presidente della Giunta Regionale quale commissario ad acta con Decreto n. 24 del 9 febbraio 2010), approvata dal Presidente della Giunta regionale nella qualità di commissario ad acta nominato dal Governo, in relazione agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118 della Costituzione.

Il ricorrente premette che l'atto impugnato è stato approvato dal Presidente della Giunta nella sua qualità di Commissario governativo ad acta, al fine di conferire esecuzione in forma legislativa all'intesa raggiunta il 1° aprile 2009 in sede di Conferenza unificata tra Stato, Regioni ed autonomie locali, in punto di «misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia».

Tuttavia, l'art. 2, comma 1, dell'atto impugnato affida ad un regolamento della Giunta «ogni conseguente disciplina attuativa», in tal modo violando, secondo il ricorrente, gli artt. 117 e 118 Cost. in riferimento al



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

principio di leale collaborazione, poiché verrebbe così ad essere differito il pattuito termine di 90 giorni per l'effettiva attuazione dell'intesa.

Inoltre, l'art. 1, comma 2, lettera d), contrasterebbe con l'art. 65, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), a propria volta espressivo, secondo il ricorrente, della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente.

2. – Con ricorso notificato il 23 aprile 2010 e depositato il successivo 29 aprile (reg. confl. enti n. 4 del 2010), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Calabria, chiedendo l'annullamento dell'atto di promulgazione e dell'atto di pubblicazione dell'atto denominato legge regionale della Calabria 11 febbraio 2010, n. 5, approvata dal Presidente della Giunta regionale nella qualità di commissario ad acta nominato dal Governo, in relazione agli artt. 118 e 120 Cost.

Il conflitto trova la sua origine nell'atto adottato in data 1° aprile 2009 dalla Conferenza unificata fra Stato, Regioni ed autonomie ordinarie e relativo a «Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, Regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia». In questa intesa si prevede, tra l'altro, che «le Regioni si impegnano ad approvare entro e non oltre 90 giorni proprie leggi ispirate preferibilmente» ad una serie di obiettivi e che «in caso di mancata approvazione delle leggi regionali nel termine stabilito, il Governo ed il Presidente della Giunta regionale interessata, congiuntamente determinano le modalità procedurali idonee ad attuare compiutamente l'accordo».

Nel dicembre 2009 il Presidente del Consiglio dei ministri, in ragione dell'inerzia della Regione Calabria ad adottare la legge ipotizzata nell'Intesa, ha nominato – sulla base dell'art. 120 della Costituzione e dell'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3) – come «Commissario ad acta per la piena attuazione dell'Intesa» il Presidente della Regione Calabria, incaricandolo anche di porre in essere «ogni idonea attività, anche di natura legislativa».

Nel gennaio 2010 il Commissario ha fatto presente i propri dubbi sulla possibilità di andar oltre ad una funzione di stimolo sul Consiglio regionale, ma il Ministro per i rapporti con le Regioni ha replicato che la competenza del Commissario sarebbe «particolarmente ampia e tale da consentire tuttora di giungere alla piena attuazione dell'Intesa in questione, ponendo in essere ogni idonea attività, anche di natura legislativa».

Pertanto il Presidente della Giunta regionale ha adottato il decreto n. 24 del 9 febbraio 2010, mediante il quale – tra l'altro – si approva «l'allegato testo del provvedimento legislativo recante: Attuazione dell'Intesa sancita in data 1° aprile 2009, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra Stato, Regioni ed Autonomie locali, concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia». Nel medesimo decreto il Presidente della Regione subordina la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di questo testo all'assenza di rilievi da parte del Consiglio dei ministri o del Ministro per i rapporti con le Regioni entro dieci giorni dalla comunicazione ai medesimi del provvedimento, come da art. 41 dello Statuto regionale. Questo decreto del Presidente della Regione Calabria viene comunicato al Governo nella giornata dell'11 febbraio 2010.

Il testo dell'atto è stato promulgato dal Presidente della Regione come legge regionale n. 5 del 2010 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del 22 febbraio del 2010. Successivamente, nel medesimo giorno, il Ministro per i rapporti con le Regioni ha invitato il Presidente della Regione «a non procedere alla promulgazione e alla pubblicazione del provvedimento», dal momento che «il contenuto dello stesso non è in linea né con quanto previsto dall'Intesa sancita in data 1° aprile 2009 né con la deliberazione del Consiglio dei ministri».

Il ricorrente ritiene che il proprio Commissario ad acta, promulgando e pubblicando un testo divergente dalle direttive impartitegli dal Governo, abbia violato gli artt. 118 e 120 Cost.

In particolare, il ricorrente, dopo avere richiamato le vicende che hanno indotto il Governo a nominare il Presidente della Giunta commissario ad acta, al fine dell'attuazione dell'Intesa del 1° aprile 2009, os serve



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

che in tale qualità il predetto Presidente ha approvato e promulgato l'atto avente denominazione di legge regionale, riservandone nel contempo la pubblicazione «all'assenza di rilievi da parte del Consiglio dei ministri o del Ministro per i rapporti con le Regioni, entro dieci giorni dalla comunicazione ai medesimi del presente provvedimento, come da art. 41 del vigente statuto regionale».

Tuttavia, prosegue il ricorrente, benché tali rilievi fossero stati trasmessi dal Governo al "Presidente-commissario" nel pomeriggio del 22 febbraio 2010, quest'ultimo aveva la mattina stessa già provveduto alla pubblicazione dell'atto, previamente promulgato.

Il ricorrente ritiene che, così operando, il Presidente della Giunta abbia violato gli artt. 120 e 118 Cost., quest'ultimo espressivo del principio di leale collaborazione, poiché da un lato ha provveduto in difformità dalle "direttive governative" impartitegli in sede di nomina a commissario, dall'altro ha anticipato la promulgazione e la pubblicazione della "legge regionale" n. 5 del 2010, così violando i «più generali principi di buona fede e di correttezza».

3. – Questa Corte aveva fissato la discussione su entrambi i ricorsi per l'udienza pubblica del 5 ottobre 2010, ma l'Avvocatura generale dello Stato il 16 settembre 2010 ha presentato istanza di rinvio a nuovo ruolo, in relazione al fatto che la Regione Calabria aveva nel frattempo approvato la legge 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), il cui art. 11 abroga la "legge" n. 5 del 2010, al fine di valutare se «si possa procedere alla rinuncia del ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere».

Il rinvio della trattazione di entrambe le questioni alla udienza pubblica del 16 novembre 2010 è stato concesso da questa Corte. Successivamente, l'Avvocatura generale dello Stato ha comunicato che in effetti il Consiglio dei ministri ha deliberato nella seduta del 22 ottobre 2010 di rinunciare all'impugnativa relativa alla legge n. 5 del 2010. Relativamente al ricorso per conflitto di attribuzione il Governo non ha, invece, nulla deliberato prima dell'udienza pubblica.

Considerato in diritto

1. – Con un primo ricorso (reg. ric. n. 49 del 2010), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 1, comma 2, lett.d d) e 2, comma 1, dell'atto denominato legge della Regione Calabria 11 febbraio 2010, n. 5 (Attuazione dell'Intesa sancita in data 1° aprile 2009, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, Regioni ed Autonomie locali, concernente misure per il rilascio dell'economia attraverso l'attività edilizia. Approvata dal Presidente della Giunta Regionale quale commissario ad acta con Decreto n. 24 del 9 febbraio 2010), in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, ed al «principio di leale collaborazione di cui agli artt. 117 e 118 Cost.».

Con un secondo ricorso (reg. confl. n. 4 del 2010), il Presidente del Consiglio dei ministri ha poi sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Calabria, per l'annullamento «degli atti di promulgazione e di pubblicazione» della predetta "legge", in riferimento all'art. 120 (recte: art. 120, secondo comma) Cost. e al «principio di leale collaborazione ex art. 118 Cost.».

La vicenda proposta all'attenzione di questa Corte muove, in ordine di tempo, dall'Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il giorno 1° aprile 2009 in materia di rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia, con cui le Regioni si sono impegnate «ad approvare entro e non oltre 90 giorni proprie leggi ispirate» agli obiettivi indicati in tale atto.

Nella persistente inerzia della Regione Calabria a provvedere in tal senso, si è inserito il Presidente della Giunta, il quale, «nella qualità di commissario ad acta, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131» (secondo quanto recita il preambolo dell'atto), nominato dal Governo ed invitato a provvedere, «ha approvato», e successivamente, stavolta in qualità di Presidente della Giunta, promulgato e fatto pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 22 febbraio 2010 il testo di un provvedimento composto da due articoli, e denominato appunto «legge regionale 11 febbraio 2010, n. 5».



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Il Governo ha proposto ricorso in via principale contro tale provvedimento, sul presupposto che costituisca atto avente forza di legge soggetto al controllo di costituzionalità di questa Corte, ai sensi dell'art. 134 Cost., lamentando che esso viola il principio di leale collaborazione e, quanto al solo art. 2, comma 1, lettera d), la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente.

Inoltre, il Governo ha proposto conflitto di attribuzione avverso gli atti di promulgazione e di pubblicazione, ritenendo che il Presidente della Giunta, operando in tali sedi in qualità di proprio commissario ad acta, ne abbia violato le "direttive", per mezzo dell'approvazione di un testo difforme dalle indicazioni governative in merito.

2. – I due ricorsi sono connessi e meritano pertanto di essere riuniti, ai fini di una decisione congiunta.

3. – Nelle more del giudizio, l'atto impugnato in via principale è stato eliminato dall'art. 11 della legge della Regione Calabria 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale): in seguito a ciò, il Consiglio dei ministri ha deliberato la rinuncia al ricorso in via principale.

In difetto di costituzione della Regione Calabria, ciò determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo, profilo processuale preliminare la cui ricorrenza esime da ogni ulteriore considerazione.

4. – La rinuncia al conflitto di attribuzione è invece stata adottata dal Consiglio dei ministri solo in data 18 novembre 2010, e comunicata a questa Corte dall'Avvocatura dello Stato il successivo 22 novembre, quando tale conflitto era già stato discusso, a seguito dell'udienza pubblica del 16 novembre (art. 17, commi 3 e 5, delle Norme integrative): tale rinuncia, per questa ragione, resta priva di effetti processuali.

5. – Il ricorso è inammissibile per assoluta carenza di idoneità lesiva, rispetto alle attribuzioni costituzionali dello Stato, degli atti di promulgazione e di pubblicazione impugnati, posto che essi hanno ad oggetto una mera parvenza di legge, priva dei necessari requisiti previsti dalla Costituzione per poter essere ritenuta atto legislativo, e pertanto insuscettibile fin dalla sua origine di determinare effetti di alcun genere (sentenza n. 152 del 1982).

Come si è visto, l'atto in questione è stato approvato non già dal Consiglio regionale, cui l'art. 121 Cost. demanda l'esercizio delle potestà legislative attribuite alla Regione, ma da altro organo del tutto privo di tale investitura.

Ciò, malgrado che la disciplina del sistema delle fonti normative primarie sia caratterizzata nel nostro ordinamento costituzionale dalla necessaria individuazione sia delle fonti, che degli organi titolari delle diverse funzioni legislative.

Infatti, in considerazione della particolare efficacia delle fonti legislative, delle rilevanti materie ad esse riservate, della loro incidenza su molteplici situazioni soggettive, nonché del loro raccordo con il sistema rappresentativo, una siffatta individuazione può essere disposta solo da fonti di livello costituzionale. In particolare, la disciplina delle deroghe alla normale attribuzione del potere legislativo alle sole assemblee rappresentative è oggetto di normative speciali ed espresse di rango costituzionale.

In coerenza con queste premesse, è pacifico che a livello regionale è solo il Consiglio regionale l'organo titolare del potere legislativo.

Né ha alcuna attinenza con la questione oggi a giudizio il dibattuto profilo, concernente l'esercizio del potere sostitutivo previsto dall'art. 120, secondo comma, Cost., in relazione all'attività legislativa regionale, mediante atti aventi forza di legge del Governo.

Infatti, la disciplina contenuta nel secondo comma dell'art. 120 Cost. non può essere interpretata come implicitamente legittimante il conferimento di poteri di tipo legislativo ad un soggetto che sia stato nominato Commissario del Governo: anche volendosi interpretare la surrichiamata disposizione costituzionale come tale da legittimare il potere del Governo di adottare atti con forza di legge in sostituzione di leggi regionali, e



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

quindi eccezionalmente derogando al riparto costituzionale delle competenze legislative fra Stato e Regioni, tramite l'esercizio in via temporanea dei propri poteri di cui all'art. 77 Cost., resta evidente il divieto costituzionale di affidare ad un diverso organo gli eccezionali poteri di natura legislativa del Consiglio dei Ministri o – tanto più – di incaricarlo addirittura di adottare una legge regionale, che è invece un potere proprio del solo organo rappresentativo della Regione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara estinto il processo in via principale (reg. ric. n. 49 del 2010), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione (reg. confl. enti n. 4 del 2010), avente ad oggetto gli atti di promulgazione e pubblicazione dell'atto denominato legge della Regione Calabria 11 febbraio 2010, n. 5 (Attuazione dell'Intesa sancita in data 1° aprile 2009, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, Regioni ed Autonomie locali, concernente misure per il rilascio dell'economia attraverso l'attività edilizia. Approvata dal Presidente della Giunta Regionale quale commissario ad acta con Decreto n. 24 del 9 febbraio 2010), sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 118 e 120 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente e Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2010.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Sentenza Corte Costituzionale: n.108/2011

Materia: impiego pubblico

Norme impugnate: artt. 1 (c. 3), 13, 15 (c.1, 3 e 5) 16 (c.1 e 2), 17 (c.4) e 19 della L. r. Calabria 26/02/2010, n. 8, intitolata “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2010, art. 3, comma 4 della legge reg. n. 8 del 2002). Modifiche all’art. 11 della legge reg. 30 dicembre 2009, n. 42”

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.108/2011, ha dichiarato:

- 1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, c. 3, della L. r. Calabria n. 8/2010, che consente la stabilizzazione dei lavoratori delle Comunità Montane comandati in nuovi Enti, anche se titolari di rapporti precari, realizzando una forma di assunzione riservata che contrasta con il principio del pubblico concorso sancito agli artt. 3 e 97 Cost.;
- 2) l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 della L. r. Calabria n. 8/2010, nella parte in cui prevede modalità di stabilizzazione senza concorso dei lavoratori precari dei servizi irrigui e degli impianti a fune, nonché dell’azienda forestale della Regione Calabria, in violazione del principio del pubblico concorso di cui all’art. 97 Cost.;
- 3) l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, c.1, che sancendo la trasformazione dei contratti di lavoro part-time del personale ex LSU/LPU (Lavori socialmente utili / Lavori di pubblica utilità) in rapporti di lavoro a tempo pieno, lede la potestà esclusiva statale in materia di ordinamento civile (art.117, c.2, lett. 1, Cost.) e contrasta con alcuni principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all’ art. 117, c.3, Cost.
- 4) l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, c. 3, della L. r. Calabria n. 8/2010 che autorizza la Giunta regionale ad avviare procedimenti finalizzati alla progressione di carriera mediante selezione interna effettuata tra il personale appartenente a tutte le categorie, in violazione dei principi di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost.
- 5) l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, c. 5, della L. r. Calabria n. 8/2010, che consente la stabilizzazione senza concorso dei lavoratori socialmente utili già impiegati dalla Regione, senza porre limiti percentuali al ricorso a tale tipo di assunzione;
- 6) l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, c. 1, della L.r. Calabria n. 8/2010 che, prevedendo una modalità di progressione verticale nel sistema di classificazione basata sui risultati di un concorso già espletato e non già sull’indizione di nuovi concorsi ad *hoc*, contrasta con il principio, costantemente affermato dalla Corte, in base al quale la progressione nei pubblici uffici deve avvenire sempre per concorso e previa rideterminazione della dotazione organica complessiva;
- 7) l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, c. 2, della L.r. Calabria n. 8/2010, che autorizzando la stabilizzazione di tutto il personale comandato presso le Giunte regionali, senza limitazioni percentuali e senza predeterminazione di requisiti attitudinali, viola il principio dell’accesso agli uffici pubblici mediante pubblico concorso, di cui all’art. 97 Cost. e determina una disparità di trattamento fra i soggetti comandati presso le Giunte



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

regionali e quelli comandati presso le altre strutture regionali, in contrasto con l'art. 3 Cost.,

8) l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 17, c. 4, della L.r. Calabria n. 8/2010, che consente alla Giunta di utilizzare, per l'inserimento negli organici degli Enti regionali e pararegionali, le graduatorie del personale dichiarato idoneo sulla base di un concorso espletato in data anteriore al 2002 e non aperto al pubblico;

9) l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art.97 Cost., dell'art. 19 della L.r. Calabria n. 8/2010, che determina un sostanziale ampliamento del numero dei destinatari di una precedente norma di stabilizzazione, consentendone l'assunzione in mancanza di pubblico concorso.

Norme della L.r. Calabria n. 8/2010 dichiarate incostituzionali:

- **Art. 1 (c. 3)** << Personale Comunità Montane >>;
- **Art. 13** << Interventi in materia di lavoro precario >>;
- **Art. 15 (c. 1)** << Conversione del rapporto di lavoro del personale ex LSU/LPU stabilizzato da part-time in full-time >>
- **Art. 15 (c. 3)** << Procedimenti finalizzati alla progressione di carriera >>;
- **Art. 15 (c. 5)** << Stabilizzazione delle unità LSU/LPU in servizio presso gli uffici regionali >>;
- **Art. 16 (c. 1)** << Procedimenti finalizzati alle progressioni di carriera >>
- **Art. 16 (c. 2)** << Trasferimento nei ruoli organici della Regione dei dipendenti comandati presso gli uffici della Giunta regionale >>;
- **Art. 17** << Personale Enti regionali >>;
- **Art. 19** << Integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2003, n. 20 >>.

Di seguito, si riportano le motivazioni della decisione in esame.

- 1) L'art. 1, c. 3, della L. r. Calabria n. 8/2010 consente ai lavoratori dipendenti delle Comunità montane in servizio presso altri Enti o aziende pubbliche, al momento dell'entrata in vigore della legge stessa, di essere inquadrati alle dipendenze dell'ente o dell'azienda presso cui erano utilizzati.

La norma impugnata, consentendo la stabilizzazione di lavoratori comandati nei nuovi Enti, anche se titolari di rapporti precari, realizza, dunque, una **forma di assunzione riservata**, non contenente alcuna predeterminazione di criteri selettivi di tipo concorsuale.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Essa è stata dichiarata dalla Corte Costituzionale illegittima per violazione del **principio sancito agli artt. 3 e 97 Cost. del concorso pubblico di cui la natura comparativa e aperta della procedura costituisce elemento essenziale.**

- 2) L'art. 13 della L. r. Calabria n. 8/2010 autorizza la stabilizzazione di lavoratori precari dei servizi irrigui e degli impianti a fune, senza concorso e senza alcuna verifica attitudinale, e dispone l'assunzione a tempo indeterminato, presso l'azienda forestale della Regione Calabria, di personale precario, senza predeterminazione di criteri attitudinali e senza richiedere la partecipazione ad alcuna prova selettiva concorsuale (in alternativa, la norma autorizza la proroga dei contratti a tempo determinato fino all'espletamento di concorsi, senza però prevedere alcun termine per l'indizione dei medesimi).

Per la Corte Costituzionale, entrambe le modalità di assunzione comportano, di fatto, **“una sorta di stabilizzazione senza concorso dei lavoratori precari, in violazione del principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost.”**

Ne consegue l'illegittimità costituzionale della norma in esame.

- 3) Il primo comma dell'art. 15 della L. r. Calabria n. 8/2010 sancisce la trasformazione dei contratti di lavoro part-time del personale ex LSU/LPU (Lavori socialmente utili / Lavori di pubblica utilità), in rapporti di lavoro a tempo pieno.

Secondo la Corte Costituzionale, tale disposizione regionale “detta una norma attinente alla disciplina privatistica del rapporto di lavoro” e, dunque, incide illegittimamente sulla materia di potestà esclusiva del legislatore statale dell'ordinamento civile (art.117, c.2, lett. 1, Cost.)

Peraltro, essa contrasta con alcuni principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all' art. 117, c.3, Cost. e più precisamente con:

- l'art. 1, c.557, della L., n. 296/2006 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007”), che obbliga le Regioni alla riduzione delle spese per il personale e al contenimento della dinamica retributiva, e c.557-*bis*, che estende tale obbligo di riduzione anche ai



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a tutti i rapporti precari in organismi e strutture facenti capo alla Regione;

- l'art. 76, c. 6 e 7, del D.L. n. 112/2008 (recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008), che prevedono, rispettivamente, l'adozione di un D.P.C.M. per la riduzione delle spese del personale e l'esplicito divieto di procedere ad assunzioni con qualsivoglia tipologia contrattuale, per gli Enti nei quali l'incidenza delle spese del personale sia pari al 40%.

- 4) Il comma 3 dell'art. 15 della L. r. Calabria n. 8/2010 autorizza la Giunta regionale ad avviare, nell'ambito della programmazione triennale, procedimenti finalizzati alla progressione di carriera mediante selezione interna effettuata tra il personale appartenente a tutte le categorie.

La Corte ha ribadito il principio, già precedentemente affermato, secondo cui **la progressione nei pubblici uffici deve avvenire sempre per concorso e previa rideterminazione della dotazione organica complessiva** e ha dichiarato l'incostituzionalità della norma in esame per violazione dei principi di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

Rimane assorbita la censura sollevata con riferimento all'art. 117, c. 3, Cost.

- 5) Il comma 5 dell'art. 15 della L. r. Calabria n. 8/2010 autorizza la Giunta regionale a stabilizzare, su espressa domanda, le unità LSU/LPU in servizio presso gli uffici regionali che alla data del 1° aprile 2008 non avessero esercitato la facoltà di accedere al procedimento di stabilizzazione, prevedendo l'applicazione anche per tali unità delle disposizioni di cui al comma 1.

La Corte Costituzionale ha considerato compatibile con il dettato costituzionale la stabilizzazione di contratti di lavoro precario, in deroga al principio del concorso pubblico di cui all'art. 97 Cost., "solo entro limiti percentuali tali da non



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

pregiudicare il prevalente carattere aperto delle procedure di assunzione nei pubblici uffici”.

Poiché la norma censurata non pone limiti percentuali al ricorso alla stabilizzazione, essa è stata dichiarata illegittima.

- 6) L’art. 16, c.1, della L. r. Calabria n. 8/2010 proroga al 31 dicembre 2012 il termine di validità delle graduatorie afferenti ai concorsi interni del personale regionale, già espletati mediante il sistema delle progressioni verticali e che non risultino esaurite per effetto dell’avvenuto scorrimento. La norma censurata autorizza, altresì, la Giunta regionale ad avviare nell'ambito della programmazione triennale, procedimenti finalizzati alle progressioni di carriera.

Tale articolo, prevedendo una modalità di progressione verticale nel sistema di classificazione basata sui risultati di un concorso già espletato e non già sull’indizione di nuovi concorsi *ad hoc*, contrasta con il principio, costantemente affermato dalla Corte, in base al quale **la progressione nei pubblici uffici deve avvenire sempre per concorso e previa rideterminazione della dotazione organica complessiva** ed è, pertanto, illegittima.

- 7) L’art. 16, c. 2, della L. r. Calabria n. 8/2010 recita: “I dipendenti in servizio al 1° gennaio 2010 in posizione di comando presso gli uffici della Giunta regionale proveniente da enti pubblici, che abbiano maturato in tale posizione almeno quattro anni di ininterrotto servizio, sono trasferiti, a domanda, nei ruoli organici della Regione, nei limiti della dotazione organica prevista nella programmazione triennale del personale e delle risorse disponibili.”

Esso, autorizzando la stabilizzazione di tutto il personale comandato, senza limitazioni percentuali e senza predeterminazione di requisiti attitudinali, viola il principio dell’accesso agli uffici pubblici mediante pubblico concorso, di cui all’art. 97 Cost., “anche con riferimento al necessario carattere aperto dello stesso”. Peraltro, la norma in esame determina anche una disparità di trattamento di situazioni uguali in contrasto con l’art. 3 Cost., poiché si indirizza ai soli



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

soggetti comandati presso le Giunte regionali e non a quelli ugualmente comandati presso le altre strutture regionali.

- 8) L'art. 17, c. 4, della L. r. Calabria n. 8/2010 consente alla Giunta di utilizzare, “per l’inserimento negli organici degli Enti regionali, sub-regionali, società regionali in *house* e nei ruoli disponibili dell’Amministrazione regionale”, le graduatorie del personale dichiarato idoneo sulla base di un concorso espletato in data anteriore al 2002 e non aperto al pubblico.

La Corte Costituzionale ha dichiarato la norma censurata illegittima perché lesiva dei principi del pubblico concorso per l’accesso ai pubblici uffici, di uguaglianza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

- 9) L'art. 19 della L. r. Calabria n. 8/2010, modificativa dell’art. 2, c. 1, della L. r. Calabria n. 20/2003, individua alcune categorie di soggetti quali destinatari delle misure e delle azioni di stabilizzazione occupazionale dei bacini, estendendo i benefici previsti dalla legge citata anche ai lavoratori precari di cui all’art. 7 del decreto dirigenziale regionale 6 aprile 2006, n. 3902.

La norma censurata è illegittima perché, determinando un sostanziale ampliamento del numero dei destinatari dell’originaria norma di stabilizzazione e consentendone l’assunzione in mancanza di pubblico concorso, configura, per tali lavoratori, “una modalità di accesso riservato, in contrasto con il carattere aperto e pubblico del reclutamento nei pubblici uffici, richiesto dall’art. 97 Cost.”

➤ **Riferimenti:**

- **Sent. Corte Costituzionale n. 108/2011;**
- **L.r. Calabria n. 8/2010;**
- **Rassegna stampa: “Regione Calabria: la Corte ribadisce il valore del concorso pubblico” (fonte: Diritti Regionali del 06/04/2011); “Cancellate le regole della Calabria sull’assunzione dei precari” (fonte: Il sole 24 ore del 02/04/2011).**



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Sentenza Corte Costituzionale: n. 108/2011 (testo integrale)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, 13, 15, commi 1, 3 e 5, 16, commi 1 e 2, 17, comma 4, e 19, della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4 della legge reg. n. 8 del 2002). Modifiche all'art. 11 della legge reg. 30 dicembre 2009, n. 42», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21-26 aprile 2010, depositato in cancelleria il 28 aprile 2010 ed iscritto al n. 65 del registro ricorsi 2010.

Udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

udito l'avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso depositato in cancelleria il 28 aprile 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, con riferimento agli artt. 3, 97, 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, 13, 15, commi 1, 3 e 5, 16, commi 1 e 2, 17, comma 4, e 19 della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4 della legge reg. n. 8 del 2002). Modifiche all'art. 11 della legge reg. 30 dicembre 2009, n. 42».

2. – L'art. 1, comma 3, prevede che «i lavoratori dipendenti delle Comunità montane che, all'entrata in vigore della impugnata legge regionale, prestano servizio presso altri Enti o aziende pubbliche, possono essere trasferiti ed inquadrati negli Enti o azienda pubbliche utilizzatrici». Secondo il Presidente del Consiglio, tale disposizione, nella parte in cui non circoscrive la sua stessa efficacia ai soli dipendenti a tempo indeterminato, introduce una generalizzata modalità di inquadramento riservato, in violazione del principio del concorso pubblico e dei principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

2.1. – Il Presidente del Consiglio censura poi l'art. 13 della legge reg. n. 8 del 2010, il quale, al comma 1, in materia di lavoro precario, dispone la trasformazione, da tempo determinato a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro dei lavoratori dei servizi irrigui degli impianti a fune di Camigliatello Silano, Lorica e Ciriocilla e degli addetti ai servizi istituzionali e, al comma 2, prevede l'assunzione a tempo indeterminato del personale precario dell'ARSSA, disponendo che, nelle more, «i contratti in essere vengono prorogati fino all'espletamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato». Secondo il ricorrente, anche tale disposizione, prevedendo forme di assunzione a tempo indeterminato in assenza di concorso, viola il principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

2.2. – Il ricorrente censura poi i commi 1 e 3 dell'art. 15 della legge reg. n. 8 del 2010. Entrambe tali disposizioni – prevedendo, il primo la trasformazione dei contratti part-time del personale ex LSU/LPU [lavori socialmente utili/lavori di pubblica utilità] in rapporti lavoro full-time e il secondo le procedure finalizzate alla progressione di carriera mediante selezione interna – non sarebbero in linea con la normativa statale vigente e, in particolare, con l'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) e con l'art. 76, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2008, n. 133, che impone agli Enti pubblici una rigorosa programmazione di spesa per il personale e fissa, per tale tipologia di spesa, una disciplina vincolistica. In tal modo, la norma violerebbe l'art. 117, comma 3, Cost., costituendo le norme statali interposte principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica.

2.2.1 – Il solo comma 1, poi, secondo il ricorrente, si porrebbe anche in contrasto con il Titolo III (da art. 40 e ss.) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), invadendo la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, di cui all'art. 117, comma 2, lettera l), Cost.

2.2.2. – D'altro canto, il comma 3, introducendo meccanismi di progressione di carriera mediante selezione interna, si porrebbe in contrasto con l'art. 24 del d.lgs 27 ottobre 2009, n.150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e con l'art. 5 della legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti) e violerebbe, al contempo, i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

2.3.– Analoga censura è sollevata anche con riferimento all'art. 15, comma 5, della legge reg. n. 8 del 2010, il quale, disponendo che la Giunta regionale è autorizzata a stabilizzare, su espressa domanda degli interessati, le unità LSU/LPU in servizio presso gli uffici regionali che, alla data del 1° aprile 2008, non hanno esercitato la facoltà di accedere al procedimento di stabilizzazione, configurerebbe, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, una modalità di accesso riservato e lederebbe, in tal modo, il principio del concorso pubblico.

2.4. – Viene poi impugnata la norma contenuta nell'art. 16, comma 1, della legge reg. n. 8 del 2010. Questa, disponendo la proroga, sino al 31 dicembre 2012, della validità delle graduatorie afferenti ai concorsi interni del personale regionale, già espletati mediante il sistema di progressioni verticali e che non risultano esaurite per effetto dell'avvenuto scorrimento ed autorizzando la Giunta regionale ad avviare procedimenti finalizzati alla progressione di carriera, si porrebbe in contrasto con la disciplina vincolistica dettata in materia di contenimento delle spese di personale della Regione dall'art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009 e dall'art. 5 della legge n. 15 del 2009, che prevedono l'obbligo del pubblico concorso, riservando al personale interno solo il 50 % dei posti disponibili e violerebbe, da un lato, l'art. 117, comma 3, Cost. (coordinamento della finanza pubblica), e, dall'altro il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

2.5. – Secondo il ricorrente, è illegittimo anche l'art. 16, comma 2, della legge reg. n. 8 del 2010, il quale prevede che i dipendenti in servizio al 1° gennaio 2010 in posizione di comando presso gli uffici della Giunta regionale, proveniente da enti pubblici, che abbiano maturato, in tale posizione, almeno quattro anni di ininterrotto servizio, sono trasferiti, a domanda, nei ruoli organici della Regione, escludendo dal trasferimento il personale comandato ai sensi della legge reg. 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale), della legge reg. 26 marzo 1997, n. 8 (Norme sul riordino e sul funzionamento delle strutture speciali della Regione Calabria) e successive modifiche e integrazioni. Tale norma creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra gli stessi soggetti comandati presso la Regione, e in particolare tra quelli comandati presso gli uffici della Giunta e gli altri comandati presso altri uffici, escludendo, peraltro, gli altri soggetti in posizione di comando ai sensi delle leggi reg. n. 7 del 1996 e n. 8 del 1997, ancorché versino nelle medesime condizioni. La norma, pertanto, sarebbe priva di razionalità e violerebbe i principi di uguaglianza, oltre a quelli di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

2.6. – Il Presidente del Consiglio, poi, chiede che sia dichiarato illegittimo l'art. 17, comma 4, della medesima legge reg. n. 8 del 2010. Tale norma, autorizzando la Giunta regionale ad utilizzare – per l'inserimento negli organici degli Enti regionali, sub-regionali, società regionali in house e nei ruoli disponibili dell'Amministrazione regionale – le graduatorie del personale dichiarato idoneo con Det. 8 agosto 2002, n. 384, contrasterebbe con l'art. 1 della legge reg. 20 novembre 2009, n. 27 (Integrazioni alla legge reg. 31 luglio 2007, n. 32, recante "Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"), che non consentirebbe un simile scorrimento di graduatoria, in tal modo violando anch'essa gli artt. 3 e 97 Cost. ed i principi, ivi contenuti, di ragionevolezza, uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione.

2.7. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, infine, censura l'art. 19 della predetta legge regionale, il quale, nel modificare l'art. 2, comma 1, della legge reg. 19 novembre 2003, n. 20 (Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità), amplia la platea dei destinatari dell'originaria norma, dando vita ad una forma di stabilizzazione anche per il personale dipendente degli Enti non utilizzatori di lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità. In tal modo, anche tale norma configurerebbe una forma di accesso riservato, in violazione del principio del concorso pubblico e dei principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

Considerato in diritto.

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, con riferimento agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, 13, 15, commi 1, 3 e 5, 16, commi 1 e 2, 17, comma 4, e 19 della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4 della legge reg. n. 8 del 2002). Modifiche all'art. 11 della legge reg. 30 dicembre 2009, n. 42».

2. – L'art. 1, comma 3, della legge regionale impugnata dispone che i lavoratori dipendenti delle Comunità montane che, all'entrata in vigore della legge censurata, prestano servizio presso altri Enti o aziende pubbliche, possano essere trasferiti ed inquadrati negli Enti o aziende pubbliche utilizzatrici.

2.1. – Il successivo art. 13, comma 1, autorizza la trasformazione del rapporto di lavoro dei lavoratori dei servizi irrigui, degli impianti a fune di Camigliatello Silano, Lorica e Ciriocilla e degli addetti ai servizi istituzionali, da tempo determinato a tempo indeterminato, stabilendo che il Commissario Liquidatore dell'Azienda Forestale della Regione Calabria provveda all'assunzione a tempo indeterminato del personale precario individuato dall'art. 25, comma 1, della legge reg. 13 giugno 2008, n. 15, recante «Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge reg. 4 febbraio 2002, n. 8)» e che, nelle more, i contratti in essere vengono prorogati fino all'espletamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato.

2.2. – L'art. 15, comma 1, della legge regionale richiamata dispone che, per garantire il più corretto utilizzo del personale ex LSU/LPU [Lavori socialmente utili / Lavori di pubblica utilità], assunto a tempo indeterminato con contratto part-time alle dipendenze della Regione ai sensi, il rapporto di lavoro del personale stabilizzato part-time verticale a 24 ore settimanali sia trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno a 36 ore settimanali.

La stessa disposizione, al comma 3, al fine di favorire lo sviluppo professionale delle risorse umane di cui al comma 1, autorizza la Giunta regionale ad avviare, nell'ambito della programmazione triennale, procedimenti finalizzati alla progressione di carriera mediante selezione interna effettuata tra il personale appartenente a tutte le categorie.

Il comma 5 del predetto art. 15, infine, autorizza la Giunta regionale a stabilizzare, su espressa domanda, le unità LSU/LPU in servizio presso gli uffici regionali che alla data del 1° aprile 2008 non hanno esercitato la facoltà di accedere al procedimento di stabilizzazione, disponendo che anche a tali unità di personale si applichino le disposizioni di cui al comma 1.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

2.3. – Il successivo art. 16, comma 1, della legge regionale in discorso, poi, proroga al 31 dicembre 2012 il termine di validità delle graduatorie afferenti ai concorsi interni del personale regionale, già espletati mediante il sistema delle progressioni verticali e che non risultano esaurite per effetto dell'avvenuto scorrimento, autorizzando la Giunta regionale ad avviare nell'ambito della programmazione triennale, procedimenti finalizzati alle progressioni di carriera. Inoltre, al comma 2, la norma dispone che i dipendenti in servizio al 1° gennaio 2010 in posizione di comando presso gli uffici della Giunta regionale proveniente da Enti pubblici, che abbiano maturato in tale posizione almeno quattro anni di ininterrotto servizio, siano trasferiti, a domanda, nei ruoli organici della Regione, nei limiti della dotazione organica prevista nella programmazione triennale del personale e delle risorse disponibili.

2.4. – L'art. 17, comma 4, della legge regionale censurata, autorizza la Giunta ad utilizzare – per l'inserimento negli organici degli Enti regionali, sub-regionali, società regionali in house e nei ruoli disponibili dell'Amministrazione regionale – le graduatorie del personale già dichiarato idoneo con det. 8 agosto 2002, n. 384, ribaltando quanto in precedenza disposto da altra legge della Regione Calabria, la n. 27 del 2009. Quest'ultima, a sua volta, interpretando restrittivamente due precedenti disposizioni di legge regionale, chiariva che le stabilizzazioni (mediante concorso riservato) disposte dalle disposizioni previgenti, dovessero intendersi una tantum, e vietava esplicitamente lo scorrimento di graduatoria.

2.5. – L'art. 19 della predetta legge reg. n. 8 del 2010, infine, modifica l'art. 2, comma 1, della legge reg. 19 novembre 2003, n. 20 (Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità), inserendo, dopo le parole «Enti attuatori» le parole «nonché i soggetti avviati al lavoro ai sensi dell'articolo 7 del D. Dirig. reg. 6 aprile 2006, n. 3902», «pubblicato sul B.U.R.C. supplemento ordinario, n. 3 del 7 aprile 2006», disponendo che i benefici di cui alla legge reg. 19 novembre 2003, n. 20 siano applicabili anche ai lavoratori precari di cui all'art. 7 del citato D. Dirig. reg. 6 aprile 2006, n. 3902.

3. – La questione relativa all'art. 1, comma 3, della legge regionale impugnata, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., è fondata.

Detta disposizione consente che i lavoratori dipendenti delle Comunità montane che, all'entrata in vigore della legge stessa, prestino servizio presso altri Enti o aziende pubbliche, siano inquadrati alle dipendenze dell'Ente o azienda presso cui sono utilizzati. In tal modo, si consente la stabilizzazione dei lavoratori comandati nei nuovi Enti, anche se titolari di meri rapporti precari. La norma censurata realizza, quindi, per tali lavoratori, una forma di assunzione riservata, senza predeterminazione di criteri selettivi di tipo concorsuale. Simile modalità di assunzione, escludendo o riducendo irragionevolmente la possibilità di accesso al lavoro dall'esterno, viola il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 3 e 97 Cost. La natura comparativa e aperta della procedura è, infatti, elemento essenziale del concorso pubblico, come questa Corte ha più volte ribadito (sentenze n. 7 del 2011, n. 235 del 2010, n. 149 del 2010, n. 293 del 2009, n. 215 del 2009, n. 363 del 200, n. 205 del 2006).

3.1. – Anche la questione relativa all'art. 13 della legge regionale censurata, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., è fondata.

Il primo comma della predetta disposizione, invero, autorizza la stabilizzazione di lavoratori precari dei servizi irrigui e degli impianti a fune, senza concorso e senza alcuna verifica attitudinale, in contrasto con il principio di cui all'art. 97, terzo comma, Cost.

Il secondo comma, analogamente, dispone l'assunzione a tempo indeterminato, presso l'azienda forestale della Regione Calabria, di personale precario, senza predeterminazione di criteri attitudinali e senza richiedere la partecipazione ad alcuna prova selettiva concorsuale; in alternativa, la norma autorizza la proroga dei contratti a tempo determinato fino all'espletamento di concorsi, ma non prevede alcun termine per l'indizione dei medesimi. Pertanto, entrambe le modalità di assunzione comportano, di fatto, una sorta di stabilizzazione senza concorso dei lavoratori precari, in violazione del principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost. (ex plurimis sentenza n. 7 del 2011).

3.2. – La questione relativa all'art. 15, comma 1, della legge regionale censurata è fondata, sia con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ordinamento civile), sia con riferimento alla dedotta



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

violazione di principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.).

L'art. 15, comma 1, prevedendo la trasformazione dei contratti a tempo parziale del personale ex LSU/LPU in rapporti di lavoro a tempo pieno, incide sulla disciplina dell'orario, regolato dalla contrattazione collettiva. In tal modo, la disposizione regionale detta una norma attinente alla disciplina privatistica del rapporto di lavoro e, dunque, incide sulla materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore statale (sentenze n. 69 del 2011 e n. 324 del 2010).

La norma regionale censurata è, inoltre, illegittima anche con riferimento alla lesione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. Con l'introduzione di procedure finalizzate alla progressione di carriera mediante selezione interna, la stessa si pone in contrasto con l'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), che obbliga le Regioni alla riduzione delle spese per il personale e al contenimento della dinamica retributiva, e con il comma 557-bis della medesima disposizione della predetta legge statale, che estende tale obbligo di riduzione anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a tutti i rapporti precari in organismi e strutture facenti capo alla Regione. Inoltre, la norma censurata contrasta anche con l'art. 76, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2008, n. 133, che, al comma 6, prevede l'adozione di un d.P.C.M. per la riduzione delle spese del personale e, al comma 7, vieta esplicitamente agli Enti nei quali l'incidenza delle spese del personale è pari al 40% di procedere ad assunzioni con qualsivoglia tipologia contrattuale. Tali norme statali, ispirate alla finalità del contenimento della spesa pubblica, costituiscono principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono obiettivi di riequilibrio, senza, peraltro, prevedere strumenti e modalità per il perseguimento dei medesimi. Invero, come ha chiarito questa Corte, «...la spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale» (sentenza n. 69 del 2011, che richiama la sentenza n. 169 del 2007).

3.3. – La questione, relativa all'art. 15, comma 3, della legge regionale censurata, è fondata.

Detta norma autorizza la Giunta regionale ad avviare procedimenti per la progressione di carriera, mediante selezione interna effettuata tra il personale appartenente a tutte le categorie, laddove l'art. 24 del d.lgs n.150 del 2009 e l'art. 5 della legge n. 15 del 2009 prevedono espressamente, per le progressioni di carriera, l'obbligo del pubblico concorso, riservando al personale interno solo il 50% dei posti disponibili. La disposizione viola i principi di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Come, infatti, questa Corte, ha più volte chiarito, la progressione nei pubblici uffici deve avvenire sempre per concorso e previa rideterminazione della dotazione organica complessiva (sentenze n. 7 del 2011, n. 159 del 2005, n. 274 del 2003, n. 218 del 2002, n. 1 del 1999 e n. 478 del 1995).

L'accoglimento della questione sollevata con riferimento ai principi suindicati comporta l'assorbimento della censura sollevata con riferimento all'art. 117, comma 3, Cost.

3.4. – La questione avente ad oggetto l'art. 15, comma 5, della legge regionale censurata, è fondata.

La norma autorizza la Giunta regionale, su espressa domanda degli interessati facenti parti delle unità LSU/LPU in servizio presso gli uffici regionali che, alla data del 1° aprile 2008, non abbiano esercitato la facoltà di accedere al procedimento appositamente previsto, a stabilizzare senza concorso tutti i lavoratori socialmente utili già impiegati dalla Regione, senza porre limiti percentuali al ricorso a tale tipo di assunzione. Essa, ponendosi in contrasto con le nuove previsioni recate dall'art. 17, commi 10 - 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti a nticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 3 agosto 2009, n. 102, che, con riferimento alla generalità delle amministrazioni pubbliche, stabilisce nuove modalità di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dal personale non dirigente, attraverso l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva dei posti, configura una modalità di accesso riservato agli uffici pubblici, ritenuta costituzionalmente illegittima



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

dalla costante giurisprudenza della Corte. Quest'ultima, infatti, nella prospettiva di valorizzare le professionalità maturate all'interno dell'amministrazione, ha ammesso la stabilizzazione di contratti di lavoro precario, in deroga al principio del concorso pubblico di cui all'art. 97 Cost., solo entro limiti percentuali tali da non pregiudicare il prevalente carattere aperto delle procedure di assunzione nei pubblici uffici (sentenze n. 7 del 2011, n. 235 e n. 149 del 2010, n. 293 e n. 215 del 2009, n. 363 e n. 205 del 2006).

3.5. – Anche la questione, riguardante l'art. 16, commi 1 e 2, della predetta legge regionale, è fondata.

Il primo comma della norma censurata prevede una modalità di progressione verticale nel sistema di classificazione, basata sui risultati di un concorso già espletato e non già sull'indizione di nuovi concorsi ad hoc. Essa, invero, dispone che i candidati vincitori dei concorsi precedentemente svolti siano riclassificati e che le relative graduatorie siano rese utilizzabili per i successivi tre anni. In tal modo, essa si pone in contrasto con il principio, costantemente affermato da questa Corte, in base al quale la progressione nei pubblici uffici deve avvenire sempre per concorso e previa rideterminazione della dotazione organica complessiva (sentenze n. 7 del 2011 e n. 478 del 1995).

Il secondo comma dello stesso articolo dispone che i dipendenti in servizio al 1° gennaio 2010 in posizione di comando presso gli uffici della Giunta regionale proveniente da Enti pubblici, che abbiano maturato in tale posizione almeno quattro anni di ininterrotto servizio, siano trasferiti, a domanda, nei ruoli organici della Regione. In tal modo, esso autorizza la stabilizzazione di tutto il personale comandato, senza limitazioni percentuali e senza predeterminazione di requisiti attitudinali. Viola, pertanto, il principio dell'accesso agli uffici pubblici mediante pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., anche con riferimento al necessario carattere aperto dello stesso (sentenze n. 7 del 2011, n. 235 e n. 149 del 2010, n. 293 e n. 215 del 2009, n. 363 e n. 205 del 2006). Inoltre, indirizzandosi ai soli soggetti comandati presso le Giunte regionali e non a quelli ugualmente comandati presso altre strutture regionali, la norma censurata determina anche una disparità di trattamento di situazioni uguali, in violazione del principio di cui all'art. 3, Cost.

3.6. – La questione, riguardante l'art. 17, comma 4, della legge regionale censurata, è fondata.

Detta norma consente alla Giunta di utilizzare – per l'inserimento negli organici degli Enti regionali e pararegionali – le graduatorie del personale dichiarato idoneo sulla base di un concorso espletato in data anteriore al 2002 e non aperto al pubblico, autorizzando, dunque, lo scorrimento delle graduatorie in assenza di un nuovo pubblico concorso ad hoc. In tal modo, la disposizione viola il principio del pubblico concorso per l'accesso ai pubblici uffici e quelli di uguaglianza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost. (v. sentenza n. 7 del 2011).

3.7. – E', infine, fondata, anche la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 19 della predetta legge regionale, come integrato dall'errata corrige pubblicata sul BUR del 1° aprile 2010.

Detta norma, nel modificare l'art. 2, comma 1, della legge reg. n. 20 del 2003, individua alcune categorie di soggetti quali destinatari delle misure e delle azioni di stabilizzazione occupazionale dei bacini, precisando che i benefici di cui alla legge citata sono applicabili anche ai lavoratori precari di cui all'art. 7 del decreto dirigenziale regionale 6 aprile 2006, n. 3902.

In tal modo, la norma regionale determina un sostanziale ampliamento della platea dei destinatari della originaria norma di stabilizzazione, consentendone l'assunzione in mancanza di pubblico concorso, e configura, per tali lavoratori, una modalità di accesso riservato, in contrasto con il carattere aperto e pubblico del reclutamento nei pubblici uffici, richiesto dall'art. 97 Cost. (sentenze n. 7 del 2011, n. 235 e n. 149 del 2010, 293 e n. 215 del 2009, n. 363 e n. 205 del 2006).

per questi motivi

la corte costituzionale

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, 13, 15, commi 1, 3 e 5, 16, commi 1 e 2, 17, comma 4, e 19 della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, «Provvedimento generale recante



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4 della legge reg. n. 8 del 2002). Modifiche all'art. 11 della legge reg. 30 dicembre 2009, n. 42».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 aprile 2011.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI